

TORNATA DEL 14 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure — Relazione della Commissione sugli emendamenti inviati — Discussione sulla questione pregiudiziale proposta dal deputato Spano G. B. — Questione sull'inclusione dei proprietari nell'obbligo della verificaione periodica — Emendamenti dei deputati Bottone, Farina P. e Quaglia — Osservazioni dei deputati Arnulfo, Siotto-Pintor, Farina P., Rosellini, e del ministro d'agricoltura e commercio — Approvazione degli ultimi alinea dell'articolo 5 — Articolo addizionale del deputato Bottone — Osservazioni del deputato Chapperon all'articolo 8 — Emendamento del deputato Benso Giacomo — Emendamenti del deputato Spano G. B. all'articolo 20 — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Serpi, Bartolommei, Cossu, Notta, Falqui-Pes, Pallieri e Despine, relatore — Rinvio dell'articolo alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

2426. Giuliano Giuseppe, teologo, cappellano della casa correzionale dei giovani discoli, dimostrando il grave ostacolo che produce per l'istruzione religiosa della gioventù la diversità dei catechismi delle varie diocesi, propone che s'invitino tutti i vescovi del regno ad unirsi, e procedere alla formazione d'un catechismo solo da insegnarsi per tutte le diocesi dello Stato.

2427. Macario Gio. Battista, sacerdote, da Mondovì, narando di essere stato al servizio del cessato Governo francese nel corpo della guardia imperiale e d'aver pure servito l'attuale Governo in qualità di cappellano nelle regie armate, chiede si appoggi presso il ministro di guerra la sua domanda sia per la pensione di lire 250 annessa alla croce della legion d'onore di cui è fregiato, sia per quella dovuta al suo lungo servizio.

2428. Botta Carlo, da Mondovì, vecchio militare del Governo francese, decorato della croce della legion d'onore, chiede si appoggi presso il Ministero di guerra la sua domanda, sia per la pensione dovuta ai lunghi suoi servigi, sia per quella annessa alla croce della legion d'onore che non gli furono mai corrisposte.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera-essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

FAGNANI. Ieri è stato riferito il sunto della petizione 2425. In questa si presenta un progetto di condurre ad economia i servizi del pane, foraggi e casermamento delle truppe.

Nella discussione emergeranno più o meno forti le ragioni

a sostegno del sistema d'appalto che è in uso oggi giorno. Ad ogni modo però, a quanto sembra, sono così interessanti le ragioni che sono addotte nella enunciata petizione a favore del sistema ad economia, che non possono a meno di meritarsi l'attenzione della Camera, ed è per questo che vengo a domandarne l'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

QUAGLIA. Le concessioni di decorazioni della legion d'onore fatte nelle campagne napoleoniche agli individui nativi della patria nostra non sono glorie individuali, ma bensì glorie nazionali, ed il dovere c'impone di dar loro il battesimo italiano col riconoscere le conseguenze annesse alle medesime. Non sono queste meno meritevoli di riguardo di quelle ottenute per diritto o per anzianità, credo quindi che la Camera vorrà riconoscere questi principii e decretare d'urgenza le petizioni 2427 e 2428 relative a quanto sopra.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA VERIFICAIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni che sono in pronto. Non essendovene, si prosegue la discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure. Nella tornata di ieri siamo rimasti all'alinea 8° dell'articolo 5, e la Camera aveva deliberato che fossero trasmessi alla Commissione gli emendamenti stati proposti dai deputati Rosellini, Bottone e Farina.

La Commissione avendo presi ad esame questi tre emendamenti, viene proponendo il seguente paragrafo 8° :

« Tutti coloro che, senza essere negozianti, vendono le loro derrate o comprano le altrui, usando pesi e misure, o strumenti da pesare loro proprii. »

La parola è al relatore.

DESPINE, relatore. La Commission à laquelle vous avez renvoyé les divers amendements proposés en addition au § 8

de l'article 5 s'est occupée avec le plus grand soin d'examiner la question qui lui était soumise.

Prenant spécialement en considération le but de la loi qui n'est ni de créer un impôt, ni de mettre des entraves au droit de propriété, mais seulement de garantir les intérêts qui peuvent souffrir dans les transactions privées, elle a été d'avis à l'unanimité qu'il y aurait un grave inconvénient à vouloir assujétir à la vérification tous les propriétaires fonciers sans exception, bien que chacun d'eux ait des denrées à vendre.

En effet le nombre des cottes foncières s'élevant à près de 900,000 et celui des assujétis actuels à 90,000, ce serait décupler le nombre de ces derniers, et conséquemment surcharger outre mesure le travail des vérificateurs. D'un autre côté, si la loi n'autorise pas le vérificateur à s'introduire dans les lieux qui ne sont pas ouverts au public, et si par ce motif le propriétaire a la certitude que son domicile sera respecté, la même loi n'en oblige pas moins le même vérificateur à verbaliser contre les assujétis qui ne se présentent pas, en sorte qu'il en résulterait nécessairement une infinité d'instances, et conséquemment de vexations au préjudice de la classe la plus importante de la population.

Par ces motifs votre Commission a cru devoir repousser toute proposition tendant à assujétir à la vérification la totalité des propriétaires. Mais en adoptant ce principe votre Commission a également reconnu qu'il se trouve, surtout en deçà des Alpes, quelques propriétaires ou fermiers qui règlent le salaire des ouvriers qu'ils employent par un paiement des denrées en nature, tels que huile, maïs, blé, vin, cocons, etc.; que si la plupart vont vendre d'ordinaire leurs produits au marché voisin et avec les poids et mesures publics, il en est quelques-uns qui soit par l'importance et l'étendue des terres qu'ils exploitent, soit par la spéculation temporaire à laquelle ils se livrent dans la vente de leurs denrées, ou dans l'achat de celles des propriétés avoisinantes, vendent ou achètent dans leurs propres magasins et avec leurs propres poids et mesures. Il en est d'autres encore qui font exécuter temporairement des travaux qui se payent à la mesure, et pour lesquels ils se servent des mesures linéaires ou de capacité à eux appartenantes. Dans ces différents cas, lesquels, au reste, sont peu nombreux pour chaque localité, il a paru à votre Commission que la seule vérification première ne suffirait pas toujours pour garantir les intérêts des tiers des effets de la mauvaise foi, et qu'il devenait alors nécessaire d'assujétir les propriétaires ou fermiers à la vérification périodique. En conséquence elle a pensé que le § 8 de l'article 5 pourrait être remplacé par le suivant, lequel détermine d'une manière plus précise les seuls propriétaires ou fermiers que la loi veut frapper, en même temps qu'il en exclut les propriétaires en général:

« § 8. Tutti coloro che senza essere negozianti vendono le loro derrate o comprano le altrui, usando pesi, misure e strumenti da pesare loro proprii. »

PRESIDENTE. Il deputato Bottone ha presentato un altro emendamento che correggerebbe la redazione da esso proposta e che fu data alla Commissione.

Esso è così concepito:

« La verificación de cui è caso all'articolo 5 non avrà luogo per i particolari che si servono di pesi e misure pel solo smercio dei prodotti del loro bestiame o di quello del suolo, di cui siano proprietari, o di cui abbiano a qualunque titolo il godimento. »

Il deputato Bottone ha la parola per lo svolgimento di questo suo emendamento.

BOTTONE. Farò osservare alla Camera che qui si tratta di deliberazione gravissima. Primo per sostenere la proposta della Commissione converrà organizzare legioni di verificatori, se ogni proprietario deve essere soggetto a questa verificación; poi si aggiungerà altro gravissimo inconveniente in caso che i proprietari non obbedissero alla legge, poichè converrà fare contravvenzioni ad ognuno che la trasgredisca. Io credo che questo porterà un sistema di vessazione gravissima pel paese. Altronde poi per mitigare la temenza di coloro che credono che l'articolo addizionale proposto possa arrecare gravi inconvenienti, farò osservare che il deterioramento dei pesi e misure nelle mani dei proprietari non è così grave come quello dei pesi e misure dei commercianti; che il male a cui si vuole ovviare non è di una gravità tale da necessitare una misura che considero grandemente vessatoria. Per altra parte poi mi pare che l'esecuzione stessa di questa legge porta un imbarazzo grandissimo pel Governo; come diceva lo stesso signor ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento proposto dal deputato Bottone sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Faccio osservare però che di questo emendamento si potrebbe fare un articolo separato, che potrebbe anche essere ammesso dopo l'articolo 5, dove si tratta solo di stabilire la tassa che ciascuno paga, al quale seguirebbe poi l'articolo 6, che spiegherebbe meglio come questa classe di persone non è compresa nella tassa comune. Quindi lo porrò in discussione dopo che sia stato votato l'articolo 5.

BOTTONE. Io prego il signor presidente di badare a che non s'introduca una redazione che possa pregiudicare il mio emendamento.

ARNULFO. Io appoggio la redazione dell'emendamento testè letto dalla Commissione, perchè penso che sia non solo utile, ma indispensabile che s'introduca nella legge. Esso ha per iscopo di eliminare una specie di privilegio che altrimenti s'accorderebbe ai proprietari, tuttavolta che facciano vendita delle derrate raccolte nei proprii beni, e credo che debba eliminarsi per ragione di eguaglianza che deve regnare fra i cittadini, e perchè avviso che il venditore delle cose raccolte ne' suoi proprii fondi faccia, quando vende, l'ufficio di venditore come uno che li abbia acquistati da altri.

I pesi e le misure sono introdotti per dare una garanzia a coloro che acquistano e vendono e che non hanno mezzi di assicurarsi dell'esattezza della misura e del peso; il marchio che il Governo per mezzo dei verificatori, per così esprimermi, vi appone serve a guarentire tale esattezza del peso o della misura, nell'istessa guisa che l'impronta delle monete serve a guarentire il titolo ed il peso loro; è una garanzia dello stesso genere che il Governo procura a coloro che comprano o vendono o riscuotono delle somme.

D'altronde non vedo che le vendite che si fanno dai proprietari delle loro derrate siano di poca importanza, e che in confronto di queste sia maggiore l'incomodo o la vessazione, imperocchè è cosa posta fuori d'ogni contestazione, e dirò notoria, che una grande quantità di prodotti del suolo, sia in vino che in granaglie, si vende non sui mercati, ma nei luoghi di dove sono ricavati i prodotti stessi.

Noi abbiamo il Vercellese, il Novarese, la Lomellina e molte altre provincie del Piemonte, dove il terreno produce una considerevole quantità di granaglie e di vini, la quale nella massima parte viene venduta nei fondi stessi. Coloro i quali vanno ivi per acquistare difficilmente hanno con sé la misura, che anzi il portarla seco costituisce una specie di dif-

fidenza che offende il proprietario, e che potrebbe forse determinarlo ad allontanarsi dal contratto; quindi sono obbligati gli accorrenti di valersi dei pesi e delle misure che i proprietari ritengono nei loro cascinali, nei loro magazzini quando massime sono lontani dai centri abitati.

Parlandosi poi più particolarmente del vino, il quale non si conduce tutto sulle piazze pubbliche, fatta astrazione delle principali città, la misura si fa nella quasi totalità nelle cantine del proprietario colle misure che esso ritiene. Quindi non vi può esser dubbio sull'importanza di queste contrattazioni, le quali ascendono talvolta a quantità di gran valore, e sono tanto più maggiori ed importanti quanto più estesi sono i latifondi del proprietario. In conseguenza è importante che anche i pesi e le misure e gli strumenti da pesare dei quali si servono i proprietari per vendere le loro derrate abbiano l'impronta del Governo, onde si abbia dai contraenti quella garanzia che esso ha debito di somministrare a tutti coloro che fanno contratti a peso od a misura; ragione per cui io approdo alla Commissione che abbia adottato questo sistema il quale si trova in armonia coll'articolo già votato che assoggetta i proprietari venditori delle derrate all'obbligo medesimo ai negozianti imposto.

Nè si osservi che quest'obbligo sia vessatorio, poichè io considero il proprietario che vende le sue derrate nella stessa condizione d'un individuo il quale per venderle le abbia altrimenti acquistate prima; il Governo deve tutelare tutti gli acquirenti, sia che acquistino da quello che da questo. L'importanza della vendita non deve esser quella che determinar deve il legislatore ad adottare una piuttosto che un'altra sanzione; l'importanza sta in che il pubblico abbia una garanzia nel marchio che si imprime ai pesi e misure, onde contrattare con fiducia di non essere pregiudicato con chiunque contratti. Io quindi voto perchè l'emendamento della Commissione proposto sia adottato.

SIOTTO-PINTOR. Io appoggio invece l'emendamento proposto dal deputato Bottone. Il fine della legge...

PRESIDENTE. Come ho già fatto osservare dapprima, debbo far presente al deputato Siotto-Pintor che l'emendamento del deputato Bottone essendo un articolo addizionale, non può entrare nella presente discussione.

SIOTTO-PINTOR. Dunque io dico che il fine della legge nell'assoggettare all'annua verificaazione i pesi e le misure non può essere altro, almeno a quello che appare a primo aspetto, se non se di ridurre allo stesso tipo normale tutte le misure che per soverchio uso si fossero alterate.

Ora egli è chiaro che l'esattezza anzidetta dei pesi e delle bilancie si perde nella bilancia del mercadante forse più in una settimana che non si perda nelle misure che adopera il proprietario in parecchi anni. Cesserebbe pertanto il fine ultimo della legge coll'assoggettarli all'annua verificaazione.

L'altro oggetto della legge è di tutelare la fede pubblica. Io ammetto che i proprietari, vendendo, non debbono tradire la fede pubblica. Ma in qual modo la legge dovrà entrare a provvedervi? Lo dovrà fare direttamente e preventivamente? Io penso che soltanto indirettamente ed in modo repressivo. E così se un proprietario avrà usato di una falsa stadera sarà punito colla legge repressiva, oppure sarà mestieri sottoporlo ad una misura preventiva? Egli è questo il punto della questione.

Ora io dico che non si può nè si deve assoggettare i proprietari all'annua verificaazione, perchè sarebbe occasione di continue vessazioni. Io darò un esempio: coloro che fabbricano argento ed oro sono tenuti per legge di apporvi il marchio. Ora la sarebbe cosa ridicola che un proprietario il quale

può vendere a libito il suo argento e l'oro fosse astretto a far intervenire annualmente l'opera del saggiatore.

Il signor Despine ci diceva ieri che questa stessa legge approvata nell'altra seduta ebbe quest'interpretazione, che cioè i proprietari non fossero obbligati all'annua verificaazione. Ma io non so comprendere come l'attuale Commissione abbia voluto recedere da quella prima idea, quando non si può disconoscere che il suo nuovo sistema deve recare gravi pregiudizi, e primissimo tra gli altri la violazione del domicilio.

Io credo che la sinistra della Camera non debba essere meno liberale della destra. Dissi che ciò recherebbe molte violazioni di domicilio, e spiego in che senso.

Qual è il proprietario che non possa l'una o l'altra volta essere venditore? Sicchè qualunque interpretazione voglia dare la Camera a questo articolo, potrà ogni proprietario assoggettarsi all'annua verificaazione. Ossia pertanto perchè in sè stesso ingiusto, ossia perchè può essere cagione di molte vessazioni, io stimo che si debba affatto rigettare. O non è vero che il proprietario nell'atto che vende esercita un atto di vero commercio, oppure sta vero che nell'articolo così redatto sono compresi tutti i proprietari, lo che è contrario al concetto ed alle dichiarazioni esplicite della Commissione. Io concludo adunque doversi ritenere il principio che tutti i proprietari siano esenti dal peso di quest'annua verificaazione.

SANTA ROSA F., ministro di agricoltura e commercio. Parmi che in questa questione sia indispensabile che l'organo del Governo spieghi anch'egli in qual maniera possa intendere la proposizione testè fatta dell'articolo addizionale per parte della Commissione.

Se considerasi solo l'esposizione dei motivi che la Commissione adduce in sostegno di questa proposizione, potrei lasciarmi indurre ad accettarla, ma non mi pare che le conseguenze pratiche del testo dell'articolo corrispondano ai motivi per cui la Commissione fu mossa ad adottarlo. Le cose dette dal preopinante deputato Siotto-Pintor mi risparmiano alcune considerazioni ch'io credeva a proposito di sottoporre alla Camera. Però non posso dispensarmi all'addurre altre mie proprie.

Vedo che la Commissione nella sua relazione di quest'oggi dice: « Pour ces motifs votre Commission a cru devoir repousser toute proposition tendant à assujétir à la vérification la totalité des propriétaires. »

Questa è una dichiarazione di principii, ed io l'accetto. Essa tende ad escludere i proprietari da questa verificaazione periodica, e fa intendere che vi si vogliono assoggettare tutti quei proprietari che per alcune contingenze particolari entrano nella condizione di negozianti, come sono appunto le condizioni espresse all'articolo 3 della legge. Io credo che tali disposizioni tutelino abbastanza gl'interessi del pubblico per rispetto ai proprietari che si pongono in tale condizione.

Accettata questa dichiarazione, io esamino se l'articolo che, in conseguenza di essa, è stato formulato dalla Commissione escluda alcuni proprietari.

E qui mi trovo perfettamente d'accordo col deputato Siotto-Pintor, che con questo articolo non c'è proprietario il quale non sia escluso dalla condizione di assoggettarsi alla verificaazione periodica: perchè non è possibile supporre che vi sia un proprietario grande o piccolo che non abbia nel corso dell'anno a estrarre due, tre, dieci volte dal suo magazzino qualche sacco, qualche emina alla spicciolata, per cui è costretto ad avere un campione di misura e farlo verificare ogni anno.

Qual è lo scopo della verificaazione? È quello di tutelare il pubblico da ogni pericolo di frode nelle misure e nei pesi. Siccome questo pericolo si fa sentire coll'adottare delle mi-

sure e dei pesi che per origine non sieno secondo il prescritto della legge, e che quindi ne nascono frodi nei traffici, vuole la legge che ogni misura ed ogni peso sia soggetto alla verifica prima. Ma se questi pesi e queste misure non venissero alterati dall'uso certamente la legge non imporrebbe la verifica periodica; la impone appunto perchè questi pesi e queste misure si alterano nel continuo esercizio. E qui mi viene a proposito di osservare al preopinante deputato Arnulfo che io accetto le massime da lui svolte, giacchè esse dimostrerebbero la necessità di questa verifica prima, ma non la necessità della verifica periodica. La legge non ammette che nessun particolare possa far neppure il meno traffico delle sue derrate senza un peso e una misura che siano stati soggetti ad una verifica prima; ma è una verifica periodica che il Governo crede che sia una vessazione continua e troppo gravatoria ai particolari che non esercitano per proprio conto una mercatura. E sicuramente se si volesse trarre la conseguenza legittima di quest'obbligo, io credo che in un nuovo sistema che si dovrebbe introdurre, di far pagare cioè al commercio la patente per la propria mercatura, si dovrebbe far pagare anche ai proprietari una patente di mercatura delle proprie derrate.

Io ricordo alla Camera che la Sessione anteriore quando si occupò di questa medesima legge intese universalmente di tenere i proprietari per assolutamente dispensati ed immuni da quest'obbligo di verifica periodica, e lo dimostrò tanto più, in quanto che era esigentissima nel voler introdurre tutte le cautele possibili anche per riguardo ai verificatori nell'introdursi senza permesso dell'autorità nelle case onde esaminare se vi fossero pesi e misure con cui si esercitasse una frode verso il pubblico. Quelle cautele, quel riserbo, quegli scrupoli eccessivi che dimostrava voler introdurre nella legge la Camera anteriore sicuramente dinotavano abbastanza, senza che ne venisse poi una dichiarazione esplicita, come anche fu fatto, che i proprietari dovevano essere esenti da questo tributo.

E invero poi, io ripeto altresì, siccome la Camera osservò, e come io credo, che l'articolo stato formulato dalla Commissione, e prodotto alla discussione della Camera quest'oggi, non esclude nessun proprietario da quest'obbligo. La legge dei verificatori d'altronde diventerebbe un ramo di tributo vastissimo, per cui certamente il Governo non percepirebbe più il solo necessario per le spese dei verificatori, ma verrebbe per tal modo ad impinguare l'erario, ciò che non è nella sua intenzione. Verrebbe di più a stabilire un esercizio per i verificatori che non avrebbero tempo a poter fare tutte le verificazioni indispensabili, e quindi sarebbe costretto poi a duplicare o triplicare il numero dei verificatori onde attendere a quest'immenso bisogno. Per tutte queste considerazioni, se mi sarà provato che con quest'articolo, secondo l'intenzione espressa dalla Commissione medesima nei suoi *considerando*, i proprietari sono esclusi da quest'obbligo, io lo potrò accettare; ma in senso mio io non vedo che nessun proprietario ne possa essere escluso secondo la redazione che viene proposta.

SPANO G. E. Ho domandato la parola per proporre una questione pregiudiziale.

Ieri, dietro la mia proposizione di ridurre a centesimi 10 la tassa per la verifica periodica di pesi e misure esistenti presso i proprietari che vendessero esclusivamente le loro derrate, sorgeva il relatore della Commissione a dichiarare che era inutile il mio emendamento, stantechè essa non aveva inteso in modo alcuno di assoggettare i proprietari a quest'annua verifica. Al parere del signor relatore della

Commissione si accostava eziandio il Ministero. Alcuni membri pure della Commissione avendo provato che non era nell'intenzione della maggioranza quest'esclusione, ne nacque il dubbio se il voto emesso sull'articolo 3 potesse e dovesse comprendere o non il proprietario. Messa ai voti questa questione, la Camera decise non comprendersi.

Quindi essa ha già decisa con questo voto la questione, poichè non era sicuramente nella dignità del Parlamento il votare che i proprietari non trovassero luogo in quest'articolo, ma lo trovassero in un altro. Dunque, quando ha deciso che non erano compresi, vuol dire che non dovevano essere soggetti. Avendo dunque la Camera col voto di ieri dichiarato che i proprietari non sono soggetti, qualunque discussione contro questo voto io la trovo irregolare, epperò propongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale proposta dal deputato Spano sia appoggiata.

(È appoggiata.)

FARINA P. Io non credo che le cose che ha detto l'onorevole preopinante si possano sostenere. La Camera col l'aver dichiarato che non intendeva compresi in quell'articolo i proprietari non si è precluso il diritto di disporre relativamente ai proprietari con un altro articolo. Il dire che non si è parlato dei proprietari nell'articolo tale non significa che non possa parlarsene in un altro. Quindi trovo affatto destituita di fondamento l'opposizione che si è messa or ora in campo dall'onorevole preopinante. Opino perciò che la discussione debba progredire oltre, e sia concessa la parola a quelli che si sono fatti iscrivere sulla discussione medesima.

ROSELLINI. Chiedo la parola contro la questione pregiudiziale.

Io non veggo come si possa mettere in campo una questione pregiudiziale in forza del voto di ieri. Io pregherei l'onorevole deputato che ci propone la questione pregiudiziale a voler confrontare l'emendamento proposto dalla Commissione col testo dell'articolo 3 votato ieri; se egli può dimostrare che vi sia pur l'ombra di contraddizione tra l'uno e l'altro, allora solamente io potrò ammettere con lui che vi sia luogo a questioni pregiudiziali.

L'articolo 3 che fu votato ieri dice:

« Sono soggetti alla verifica periodica tutti i particolari che fanno uso di pesi o misure od istrumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci o derrate, sia, » ecc.

Il paragrafo che la Commissione propone oggi di sostituire al paragrafo 8° dell'articolo 3 dice:

« Tutti quelli che, senza essere negozianti, vendono le loro derrate o comprano le altrui usando pesi e misure o istrumenti da pesare loro proprii, pagheranno un'annua tassa di 40 centesimi. »

Io non veggo nemmeno l'ombra di contraddizione tra questi due testi, e perciò non so intendere come si possa invocare la questione pregiudiziale per respingere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale essendo stata proposta ed appoggiata, non posso a meno di porla ai voti. Avverto però la Camera che la questione pregiudiziale tal quale è proposta dal deputato Spano mi pare che sia precisamente negli stessi termini in cui fu proposta ieri. Consiste cioè nel vedere se l'articolo 3, il quale impone l'obbligo di una verifica periodica, comprendesse o no i proprietari che vendono le loro derrate.

FARINA P. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA P. Mi pare che la questione attuale pregiudiziale verta nel sapere se adesso si possa o no provvedere con apposita dichiarazione nella legge ai proprietari, il che è cosa differente dal sapere se siasene già parlato ieri. Dunque domando che la questione pregiudiziale attuale sia messa ai voti nei termini in cui l'ha posta il deputato Spano, che cioè non si possa più discutere questa questione, non si possa più provvedere pei proprietari, perchè ieri la Camera ha detto che non vi si è provvisto coll'articolo 3.

PRESIDENTE. La questione intorno a quello che si è deciso ieri è risolta nel processo verbale, il quale è stato approvato dalla Camera.

Ora quello porta queste parole: « Dopo prova e controprova la Camera decide che tali proprietari non sieno contemplati nell'articolo 3. » È chiaro che la proposizione che espone oggi il deputato Spano è precisamente se l'articolo 3 che sottopone alla verificaione quelli che non essendo negozianti e vendono tuttavia o comprano derrate, o le pesano per darle in mercede comprenda tutti i proprietari o non; ora è certo che non si può venire due volte alla votazione sulla stessa cosa.

SULLI. La questione pregiudiziale proposta dall'onorevole deputato Spano pare che si riferisca al voto della Camera dato ieri. Ma bisogna notare che questo voto della Camera non è incorporato tuttora nella legge, che quindi rimane sempre l'articolo 3, nel quale si legge: « Sono soggetti alla verificaione periodica tutti i particolari. » A chiarire la qualità di questi particolari si è agitata la questione, ma il voto della Camera non è ancora inserito nella legge che ci occupa. Quindi mi pare che il deputato Spano potrebbe lasciare la stessa questione pregiudiziale, perchè con essa non si lascierebbe modo alla Camera di esprimere nel corpo stesso della legge il suo voto.

Faccio osservare che la questione non verte più sull'articolo 3, ma bensì sull'emendamento presentato dalla Commissione, al quale si pretende di opporre una questione pregiudiziale. Ieri si è dichiarato che non si era provvisto a questo caso, ed è per questa dichiarazione appunto che a quel caso si vuole provvedere coll'emendamento in oggi proposto. In conseguenza non vedo si possa fare su ciò una questione pregiudiziale.

Col disposto di ieri si è dichiarato che il provvedimento relativo ai particolari non era compreso nella legge; oggi col l'emendamento che si propone vi si vuole espressamente provvedere. Non vedo quindi ragione di esclusione nel voto di ieri alla proposizione d'oggi.

SPANO G. B. Io osserverò che col voto di ieri la Camera si dichiarò in proposito.

Il testo della legge pareva che comprendesse ancora i proprietari. In seguito alla discussione che ebbe luogo si consultò la Camera; essa non espresse che i proprietari non essendo compresi nelle disposizioni dell'articolo 3 potevano esserlo in un altro, ma sì che, ritenuta l'antica legislazione, quanto ai proprietari, essi erano assolutamente esclusi dall'obbligo della verificaione.

Insisto pertanto nella mia proposta di questione pregiudiziale.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio.

Quantunque sia mio avviso di escludere i proprietari dall'essere assoggettati alla verificaione, io confesso che non posso essere d'accordo col preopinante in quanto alla questione se si possa discutere o no sopra questo nuovo articolo; imperocchè la questione di sapere se i proprietari erano compresi nell'articolo 3 è occorsa trattandosi del

paragrafo 8° dell'articolo 2 della tariffa, il quale ha suscitato un dubbio. Sino a quel punto la Commissione non erasi espressa sopra il pensiero di voler comprendere i proprietari o no, ed è stato sulla discussione del paragrafo 8° della tariffa che si venne a deliberare se si doveva modificare in meno la tariffa, perchè venivano compresi tutti i proprietari.

Allora è stata promossa la dichiarazione della Commissione. Essa si trovò divisa in due pareri: ed allora il signor presidente pose in votazione se veramente la Camera credeva d'aver già troncata la questione colla votazione dell'articolo 3, e la Camera decise che l'articolo 3 non rifletteva la questione in massima di sapere se i proprietari erano assoggettati alla verificaione.

Io ho preso la questione in questo senso, e non credo si possa differire dal discuterla, e sono di questo parere, qualunque sia disposto a combatterla.

ROSELLINI. Ricordo al signor ministro d'agricoltura e commercio che quando venne in discussione l'articolo 3, prima che si passasse oltre, io ebbi l'onore di dichiarare in nome della maggioranza della Commissione quale era il significato che la Commissione stessa intendeva di attribuire a quell'articolo; allora dissi in modo esplicito ed aperto che la Commissione intendeva di comprendere anche i proprietari nell'articolo 3; e giacchè il signor presidente invece il verbale per ispiegare il voto di ieri, io lo pregherei di voler consultare il verbale stesso dal quale deve constare il senso preciso della mia dichiarazione; in seguito a questa dichiarazione la Camera approvò l'articolo 3 senza variazioni.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Sarà benissimo, perchè io non era presente all'epoca in cui fu discusso l'articolo 3, che del resto fin d'allora avrei fatto opposizione.

PRESIDENTE. (Legge il brano del verbale della tornata precedente relativo alla discussione dell'articolo 3 da cui risulta quanto assevera il deputato Rosellini.)

ROSELLINI. Il verbale viene in conferma della mia asserzione: successivamente, in proposito del § 8° dell'articolo 3, si suscitò una grave discussione per decidere se i proprietari fossero o no compresi nell'articolo terzo. La maggioranza della Commissione ebbe ragione di maravigliarsi di questo nuovo dubbio, parendole che ogni dubbio fosse stato tolto dalle sue dichiarazioni anteriori e dalla votazione che le aveva seguitate. La Camera, in seguito alla discussione suscitata dal paragrafo 8° dell'articolo 3, passò ad una nuova votazione. Ora qual fu il senso di questo voto? Per esso fu stabilito che nell'articolo terzo non si parlava dei proprietari. Io credo che con ciò non abbia inteso la Camera di decidere in massima generale che i proprietari non si debbano in alcun modo assoggettare alla verificaione periodica; e infatti la Camera stessa rimandò alla Commissione vari emendamenti, alcuni dei quali proponevano che anche i proprietari fossero assoggettati a quell'obbligo. Siffatti emendamenti non furono dalla Camera respinti, ma vennero, siccome ho detto, rimandati alla Commissione, la quale considerò la questione come non sciolta; tanto è vero che, dopo aver preso in esame quegli emendamenti, essa stimò di poter proporre un articolo, come lo propose infatti, in virtù del quale i proprietari sarebbero assoggettati alla verificaione periodica; non tutti i proprietari, è vero, ma alcuni soltanto, come avrò l'onore di spiegare allorchè sarà terminata questa discussione sulla questione pregiudiziale che io respingo.

GIANONE. L'onorevole deputato Arnulfo, un istante fa, sostenendo l'articolo modificato dalla Commissione, invocava l'articolo terzo già votato, e diceva che in quell'articolo i proprietari furono già compresi.

L'onorevole deputato Spano invocò lo stesso articolo 3, dicendo che col medesimo i proprietari vennero esclusi.

Io leggo l'articolo terzo, e trovo che non vi sono compresi, come non ne sono esclusi. L'articolo 3 è concepito in espressioni abbastanza generiche e larghe da lasciar luogo al dubbio: per conseguenza io credo che la questione pregiudiziale posta innanzi dal deputato Spano non sia fondata; penso invece che si possa tuttora discutere la questione se i proprietari debbano o non debbano assoggettarsi all'obbligazione della verificaione periodica di cui si tratta. Dico poi fin d'ora in merito che, a mio avviso, i proprietari non vi debbono soggiacere.

CHAPPERON. Je demande la parole sur la question préalable.

Il me semble que la question s'est quelque peu embrouillée depuis que nous l'avons commencée. L'article 3 fait l'énumération de tous ceux qui doivent faire vérifier leurs poids et mesures, soit lorsqu'ils les acquièrent, soit chaque année.

Cette énumération comprend diverses espèces de citoyens qui sont assujétis à cette deuxième vérification dite périodique.

La Chambre hier a déclaré par un vote longuement discuté et débattu que les propriétaires ne sont point compris dans cet article 3. Si aujourd'hui nous voulons soumettre les propriétaires à cette deuxième vérification c'est donc une addition que nous faisons à cette loi. Maintenant dans la supposition que cette addition vienne à être adoptée, il faudrait la considérer comme une adjonction à l'article 3, comme un nouveau paragraphe ajouté au catalogue de l'article 3 qui fait l'énumération de tous ceux qui sont sujets à la vérification périodique.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale. Però non posso dispensarmi dal fare un'osservazione, ed è questa, che l'articolo 3 non è che un articolo di tariffa, il quale regola la tassa che pagano tutti quelli i quali, secondo i precedenti articoli, sono assoggettati alla verificaione.

L'articolo terzo invece è l'articolo di massima che impone l'obbligo della verificaione. Ora avverto la Camera che una disposizione, la quale tende ad assoggettare alla tariffa altri che non sono contemplati nelle prime disposizioni di massima, non potrebbe trovare luogo in quest'articolo quinto.

Ora io pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dal signor deputato Spano, il quale si oppone alla discussione della proposizione della Commissione.

Quelli che approvano la questione pregiudiziale vogliono alzarsi.

(La Camera non approva.)

FARINA P. Rientrando nella questione del merito, io credo opportuno di far osservare al signor ministro, il quale credeva di porre una questione di principii, ponendo quella che i proprietari non si assoggettassero alla verificaione, che egli non si sia apposto al giusto. La questione di massima consiste nel sapere se sì o no il pubblico che compra debba essere guarentito per mezzo dell'autorità pubblica della quantità che compra. Ora la questione che il signor ministro poneva non è questione di massima, ma di applicazione, cioè se questa garanzia che lo Stato riconosce necessaria in

generale si debba applicare sì o no alle vendite fatte dai proprietari, qualunque volta diventino venditori, servendosi dei pesi e delle misure.

Ridotta la questione ne' suoi veri termini, i quali credo che sieno questi, non vedo alcun motivo per esonerarli. Nè mi muove l'esempio della deliberazione della Camera passata, perchè bisogna ritornare sull'ordine di quella discussione. Nella discussione che ebbe luogo nella Camera passata, quando si votò questo articolo, non era ancora stato votato l'articolo posteriore, nel quale si limitava il modo di fare la verificaione, per cui si temeva, comprendendo nell'articolo che assoggettava i proprietari alla verificaione di pesi e misure, si potessero esporre i proprietari medesimi ad aver vessazioni per visite domiciliari. Ma questo pericolo è stato tolto dalle espressioni dell'articolo 18, se non erro, nel quale è detto che queste verificaioni non si possono fare che nei luoghi aperti al pubblico, come sono le botteghe, ecc.

Tolto così il timore della violazione del domicilio, io non vedo perchè non si debbano i proprietari assoggettare all'obbligo di servirsi di pesi e misure verificati, ogni qual volta vendano o le proprie derrate o le comprino per proprio uso. A questo proposito debbo far osservare che il bisogno di servirsi di pesi e di misure varia in modo straordinario secondo i vari sistemi d'agricoltura. Citerò un esempio della Liguria, il quale fa vedere che le misure di cui si servono i proprietari sono per essi di un uso continuo, e forse maggiore di quello che possono esserlo per i negozianti.

Da noi si raccolgono le olive e si fa il raccolto delle medesime a misura.

Tutta la popolazione non agiata, e donne e ragazzi, anche i meno atti alle fatiche, vanno a raccogliere queste olive, che procurano un profitto e porgono un mezzo di vita anche ai meno atti a guadagnarsi il pane. Quindi continuamente vengono piccole porzioni di olive raccolte, piccoli cesti da misurare, e durante tutto il raccolto delle olive (che, come oggna sa, dura cinque o sei mesi) non si vede altro continuamente che olive in queste piccole misure in giro tutto il giorno.

Ho addotto questo esempio per far vedere che non sussiste il dire che le misure dei proprietari non vadano soggette a deteriorazioni od alterazioni per uso, come si disse, da alcuno.

Sostengo poi che le cautele concernenti la verificaione sono non solo dirette a guarentire contro l'alterazione o deteriorazione dei pesi e delle misure, ma eziandio a guarentire contro le frodi che possono introdursi nei pesi e nelle misure medesime, e siccome queste frodi possono essere commesse tanto da un proprietario che non è negoziante, come lo possono essere da un negoziante, così non vedo come diversa debba essere la disposizione della legge, quando identica è la cagione di essa.

Nè mi muove nemmeno l'esempio che addusse l'onorevole Siotto-Pintor, il quale pretendeva di escludere la verificaione dei pesi e delle misure da quanto si costuma praticare cogli orefici per l'oro e l'argento che vendono nelle botteghe loro. Ma la cosa è tutt'affatto diversa: il marchio dei metalli fini guarentisce la qualità e non la quantità, e quindi il paragone non regge nè punto nè poco. D'altronde sono oggetti la quantità dei quali non può essere scemata; conseguentemente qualunque volta un orefice vende un oggetto che non è del titolo che si riconosce dalla zecca può essere facilmente colto, perchè il compratore non può facilmente li-

mare, non può cambiarne la natura, perchè facilmente si ravvisa, e poi ci vorrebbero tutti gli strumenti; quanto al sottrarne la quantità, facilmente si riconosce se questa quantità è stata sottratta, perchè ci vuole una limatura, o l'uso dell'acqua forte; insomma, molte altre cose che non si richiedono nè punto nè poco nella vendita delle derrate, perchè chiunque compera un sacco di riso può prenderne una parte e sottrarla, e poi dire al venditore: non mi avete consegnato giusta la misura che mi veniva. Quindi per questi generi di contratti, nei quali è facile la sottrazione della quantità, ci vuole una maggior cautela che non per gli altri nei quali questa sottrazione non è possibile, e che facilmente si riconoscerebbe. Conseguentemente l'argomento che l'onorevole Siotto-Pintor poteva dedurre da ciò non sussiste nè punto nè poco.

Si è anche detto che la misura colla quale si vuole garantire la pubblica fede sarebbe una misura *antiliberale*. Io credo che sia liberalissima la misura che garantisce che la pubblica fede non possa essere violata. Io credo che in questo stia il vero principio del liberalismo, il quale, riconoscendo tutti i diritti, non può a meno di tutelarne l'esercizio, facendo in modo che i medesimi non possano facilmente venire violati da chi ne abbia la mala intenzione. Conseguentemente se vi è misura di liberalismo, è quella d'assoggettare chiunque alla legge generale diretta a garantire la pubblica fede, nè da essa vedrei per quale privilegio si dovessero escludere i proprietari.

Del resto, o signori, per togliere anche la questione che alcuni potessero credere ancora sussistere dipendentemente dal testo, io aveva proposto il mio emendamento, il quale non obbligava i proprietari a lasciar introdurre in casa propria per operare questa verifica, ma semplicemente li obbligava a servirsi di pesi e misure verificati quando vogliono addivenire alla vendita delle loro derrate. In questo modo, a mio senso, si evitava ogni inconveniente, perchè se il proprietario non ha in casa propria un peso od una misura verificati, può mandarla a prendere o nell'ufficio del comune o da un venditore che l'abbia. Così si evitava quell'inconveniente che a molti può dispiacere, e che confesso non piacere neppure a me, di vedere cioè tutti i particolari assoggettati una volta all'anno ad avere in casa il verificatore per verificare i loro pesi e misure. Mi pare perciò che, qualora l'emendamento della Commissione non passasse, si potrebbe ancora vedere se non fosse opportuno di approvare il mio, il quale non colpisce direttamente i proprietari, esponendo il loro domicilio alla visita, direi così, del rappresentante dell'autorità per verificare i pesi e le misure, ma semplicemente prescrive che i pesi e le misure coi quali si effettuano le compre e le vendite dai proprietari debbano in ogni caso essere verificati. Io quindi mantengo il mio emendamento subordinandolo alla votazione dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre annunzio alla Camera che un sotto-emendamento fu presentato dal deputato Quaglia, il quale nella redazione della Commissione proporrebbe la soppressione delle parole *senza essere negozianti*, dimodochè resterebbe l'articolo concepito in questi termini:

« Tutti coloro che vendono le loro derrate o comprano le altrui usando pesi, misure o strumenti da pesare loro propri, » ecc.

Il deputato Quaglia ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

QUAGLIA. Io sono d'avviso che l'articolo 3 non com-

prenda che i proprietari, i quali vendendo o comprando abitualmente derrate divengono negozianti, e che in tutti gli altri casi i proprietari non vi sono compresi. Però nasce il dubbio che quest'articolo possa comprendere tutti i proprietari in qualunque circostanza si trovino. Io credo che togliendo questa frase, *anche senza essere negozianti*, si lascia intendere che non colpisce che quelli che si fanno negozianti. Io credo poi in massima che conviene andar guardando nel fare le leggi, e solo sancir quelle che siano necessarie ed eseguibili, perchè se esse restassero in parte ineseguite, oltre alla nullità del loro effetto si perderà anche la riverenza alle leggi. Ora questo sarebbe precisamente il caso nostro qualora si volesse imporre quest'obbligo a tutti i proprietari, tanto più che non si tratta di un peso solo, ma ciascun proprietario avrà pesi, misure per granaglie, pei liquidi; avrà misure lineari, bilancie, dimodochè trattandosi di una verifica annuale converrebbe che i proprietari si assoggettassero a far verificare ciascun anno tutte le misure di cui si servono, di qualunque genere esse siano, e questo non solo non è possibile, ma quand'anche si potesse eseguire, sarebbe una vera vessazione. Di maniera che è meglio dichiarare che solo i proprietari che accidentalmente vendono i loro prodotti coi loro propri pesi o misure sono assoggettati alla verifica.

PRESIDENTE. Domando se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

FAGNANI. Domando la parola per l'ordine della discussione. Non sarebbe forse meglio leggere prima tutti gli emendamenti proposti a quest'oggetto? Chè allora si vedrebbe quale sarebbe quello da cui dovrebbesi cominciare la discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Fagnani ha anch'esso presentato un emendamento, ma esso non si riferisce alla presente questione.

FAGNANI. Non lo crederei.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma si tratta ora dell'articolo che stabilisce la tariffa, e il suo emendamento deve proporsi in aggiunta dell'articolo 8.

CAGNARDI. Saprete certamente, o signori, che tutti i possidenti tengono pesi e misure per uso loro proprio, per ricevere fitti, livelli o per pagarli. Fatta una volta la verifica primitiva di questi pesi e misure, è così ristretto l'uso che ne fanno, che non occorre più alcuna verifica durante un mezzo secolo, di maniera che il verificatore non avrà più nulla a fare; e nella periodica verifica non si avrà che una vessazione ed una tassa per pagar la stessa vessazione.

Si dirà, come accennava testè l'onorevole signor Arnulfo, che vi sono dei particolari che hanno dei latifondi, epperò hanno moltissime derrate a vendere, che in conseguenza fanno gran uso dei pesi e misure; e per esempio accennava alla provincia di Novara.

Io posso accertare la Camera che i possessori dei latifondi della provincia di Novara hanno magazzini propri dove le vendite si fanno per mezzo dei pubblici misuratori approvati dal municipio, oppure lo fanno sul luogo stesso del loro raccolto per mezzo di un verificatore approvato. Credo che lo stesso succeda nella Lomellina e nel Vercellese, dove questi possessori di latifondi non tengono i pesi e misure se non per misurare ciò che devono come mercede ai loro coloni, e qui non voglio neppure concepire l'ingiuria verso cotesti possessori di latifondi, di supporli capaci di frodare ai loro coloni; d'altronde questi coloni hanno quotidianamente sotto

i loro occhi le accennate misure, e sono quelli che le adoperano, ed anche questi pesi e misure per l'uso ristretto che ne fanno i possessori di latifondi, una volta verificati, durano giusti per molti anni.

Io comprendo benissimo che il Governo per garantire la fede pubblica deve obbligare quelli che fanno uso di pesi e misure a servirsi di quelli che sono esatti, epperò assoggettati alla verificaione, ma questo va benissimo trattandosi di negozianti al cui negozio si presentano compratori che non li conoscono e della cui moralità non hanno prove, allora colla verificaione ordinata dall'autorità non si cerca più sulla moralità del negoziante; e qui si osserva che l'intervento, per così dire, della pubblica verificaione facilita il commercio, garantisce la pubblica fede; ma nel caso di possessori non negozianti ciò che ricevono o danno si passa tra persone che si conoscono e sanno apprezzare la rispettiva loro moralità. Ricevendo e pagandosi derrate tra persone che sogliono da più anni ripetere gli stessi affari non si temono frodi, e possono facilmente mettersene al coperto facendo verificare in altra casa la derrata che si dà in pagamento o verificandola dopo ricevuta.

Ritornerebbe dunque sempre che l'emendamento ora proposto dalla Commissione, e che io combatto, ritornerebbe, dico, sempre inutile, e noi non dobbiamo accettarlo appunto perchè per essere inutile riesce anche odioso.

Ma vi è ancora di più, ed è che se noi adottassimo il progetto della Commissione non vi ha nessun dubbio che dovremo nominare un reggimento di verificatori; io me ne appello allo stesso signor ministro, e non mi negherà certamente che per eseguire la periodica verificaione per tutti i possessori non negozianti vi vorrà almeno un verificatore per ogni mandamento, poichè, comprendendo tutti i particolari, non potrebbe essere altrimenti eseguita.

Vedremo allora quanto sarebbe odiata la legge, e ne seguirà una delle due: o non sarà eseguita, ed io non sarò certamente quello che approverà l'esempio della trasgressione delle leggi; oppure il Ministero stesso per non urtare contro la pubblica opinione sarà costretto di presentarci per legge l'attuale emendamento proposto dal mio amico Bottone; ed allora che cosa ne seguirà? Ne seguirà che questa gran quantità d'impiegati verificatori dovranno essere licenziati; ed allora si licenzieranno forse, o con una pensione, o con una gratificazione?

Io credo di no. Ma che diranno essi che senza demerito furono congedati? Diranno che coll'adozione del progetto presentato testè dalla Commissione si vesserebbe la popolazione con una inutile legge; diranno che si sono rovinati o privati d'impiego 400 o 500 verificatori incolpevoli, e finiranno col dire assai male e della improvvida legge, e di noi che l'abbiamo votata.

Respingo adunque l'emendamento in oggi proposto dalla Commissione.

ROSELLINI. Ho chiesto la parola per sostenere la proposta della Commissione contro tutti gli emendamenti che gli si oppongono.

Mi pare che in questo proposito convenga distinguere due questioni affatto diverse l'una dall'altra: abbiamo in primo luogo la questione della tassa, della tariffa, una questione fiscale insomma; poi vi è un'altra questione più grave, che è quella di moralità e di interesse pubblico.

Quanto alla prima, io confesso che la credo di poca importanza se la legge dispone che tutte le persone comprese nell'articolo 5 debbano pagare una tassa di verificaione in conformità di una certa tariffa, questa disposizione legisla-

tiva tende unicamente a rimborsare l'erario delle spese che incontrerà nel servizio di verificaione.

Forse in uno stato di cose normale sarebbe da desiderarsi che la verificaione si facesse gratuitamente: osservo infatti che l'esattezza e la precisione delle misure torna in vantaggio dell'universale dei consumatori; essendo universale questa utilità sarebbe più ragionevole che la verificaione si facesse gratuitamente, e che le spese incontrate dal Governo per questo servizio si ripartissero al modo di tante altre sull'universale dei contribuenti.

So bene che non è questo il momento di mettere innanzi una simile novità; ma ho voluto tener parola di ciò per far meglio intendere come io riguardi la questione della tariffa siccome cosa affatto accessoria; e quand'anche si stabilisse nell'avvenire che la verificaione dovesse essere gratuita, non per ciò si dovrebbe rinvocare la legge, la quale assoggetta alla verificaione periodica tutti i pesi e tutte le misure che si adoperano nelle compre e nelle vendite. Così mi trovo condotto a considerare l'altra questione più grave, quella cioè della moralità e dell'interesse pubblico. Ogni volta che tra due contraenti si procede ad uno scambio effettivo di prodotti, l'equità e la moralità del contratto richiedono che niuno dei due contraenti venga frodato nella quantità della merce.

Si richiede quindi che gli strumenti e le misure adoperate in quelle vendite siano esatte e precise. Aggiungerò che l'importanza di queste cautele, di questi provvedimenti è sempre in ragione dell'entità delle contrattazioni. Ora voi stabilite con questa legge che ogni piccolo venditore, il quale non farà in capo all'anno per più di 300 o 400 lire di contratti, sia assoggettato alla verificaione periodica; se invece si tratterà di un ricco possidente, il quale adoperi i pesi e le misure in vendita o compra di derrate che possono importare migliaia e migliaia di lire, voi lo vorreste assolvere da ogni obbligo di verificaione periodica.

Ancora osservo che tra bottegai e avventori si tratta da pari a pari: non si può dire che gli uni dipendano in alcun modo dagli altri, c'è libertà eguale da ambedue le parti; se considerate invece da un lato i ricchi possidenti, dall'altro i contadini, i giornalieri e gli operai, voi vedrete che c'è qualche cosa di diverso ne' loro rapporti; questi ultimi si trovano in una vera dipendenza in faccia ai primi, la loro posizione li obbliga a dissimulare molte cose, e spesso capiterebbero male se mettessero innanzi certe loro diffidenze; e si noti che io consento a lasciar in disparte i proprietari, e penso piuttosto ai loro fattori, ai loro agenti, ai loro fittaiuoli; questi fanno de' veri traffichi, delle contrattazioni in grande in certi tempi dell'anno, e delle vendite minute in tutto il corso dell'anno.

Ora, mi parrebbe ingiusto e dirò anche immorale che i pesi e le misure che servono a queste contrattazioni rimanessero immuni da ogni obbligo di verificaione periodica, mentre si sottopone a quest'obbligo la misura e la bilancia di quel piccolo venditore, il quale, come dissi, coi suoi contratti minuti e giornalieri non vende che per poche centinaia di lire in tutto un anno, ripeto che c'è, a mio credere, una grave ragione di moralità e di giustizia per assoggettare anche i proprietari all'obbligo della verificaione prima.

Risponderò ora ad alcune osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli oppositori.

Il signor Cagnardi ci ha parlato molto di difficoltà di esecuzione, ci ha parlato molto di vessazioni a cui potrebbero andare incontro i proprietari ove si adottasse il paragrafo

della Commissione; io prego di nuovo i signori oppositori a voler serbare queste loro obiezioni per un altro momento; esse verranno a proposito quando discuteremo gli articoli che statuiscano il modo di eseguire questa verificaione; allora si vedrà che veramente non è il caso di temer molestie e vessazioni; la legge circoscrive per modo le facoltà dei verificatori che essi non potranno mai trascorrere ad atti vessatorii. D'altronde non dipende dal beneplacito del verificatore l'assoggettare più l'uno che l'altro proprietario all'obbligo della verificaione periodica; ci sono prima molte e molte formalità da adempiere; ci sono i ruoli da formare, ed il verificatore non può presentarsi ad alcuno che non si trovi prima iscritto nei ruoli; questi ruoli sono formati sull'avviso dei Consigli comunali, e sono resi esecutori con decreto dell'intendente generale. Da questo lato adunque non c'è da temere che vi possa essere arbitrio.

Osservo ancora che col nuovo sistema di verificaione portato dalla legge che ora discutiamo i verificatori non avranno più alcun interesse a trascorrere ad atti vessatorii: questo pericolo è da temersi mentre dura il sistema attuale, secondo il quale ogni operazione fatta dai verificatori frutta loro un tanto.

Colla legge che stiamo discutendo sarà tolto il pericolo di simili abusi; il verificatore essendo ridotto agli stipendi dello Stato è molto probabile che egli non peccherà di zelo soverchio.

Si ripetevano più volte le parole *verificaione annua*; ma faccio osservare che in tutta la legge la parola *annua* non si trova; abbiamo sempre evitato di usarla; non abbiamo parlato che di verificaione *periodica*; e ciò abbiamo fatto appunto per lasciare una certa latitudine nella parte regolamentare che non vuol esser confusa coi provvedimenti legislativi.

Nel regolamento che è annunziato nel penultimo articolo di questa legge il Governo potrà usare in questo proposito dei debiti riguardi verso i proprietari per quali potrà forse bastare che la verificaione periodica sia biennale od anche triennale.

La verificaione annua sarà per i negozianti propriamente detti: e forse per certe industrie sarà necessaria una verificaione semestrale; per queste ragioni abbiamo sempre detto nella legge *verificaione periodica* e non mai *verificaione annua*.

Debbo poi una risposta al dubbio messo innanzi dal signor ministro d'agricoltura e commercio. Egli ha citato un periodo del rapporto della Commissione, e gli è parso che le cose ivi espresse fossero in contraddizione coll'articolo proposto dalla Commissione stessa. Qui debbo avvertire che in quella relazione sono due parti distinte: la prima parte contiene l'opinione della minoranza della Commissione, minoranza rappresentata dall'onorevole signor deputato Despine; il passo citato dal signor ministro è tratto da quella prima parte; la seconda parte invece contiene l'opinione della maggioranza: in seguito ad una lunga discussione fu adottato l'articolo che abbiamo deposto stamane sul banco della Presidenza.

Io veramente non credo che in quest'articolo si comprendano tutti i proprietari, ma solamente coloro che vendono abitualmente le loro derrate, valendosi di pesi e di misure loro propri; io credo che i possidenti minori portino ordinariamente sui pubblici mercati le derrate che vogliono vendere: costoro non saranno assoggettati ad alcun obbligo di verificaione periodica. In seguito a tutte queste ragioni io persisto nell'emendamento proposto dalla Commissione.

SANTA ROSA P., ministro di agricoltura e commercio. Sarò brevissimo, perchè alle considerazioni che ho già quest'oggi avuto l'onore di sottoporre alla Camera non ho che ad aggiungere qualche breve osservazione.

La sola ragione che mi muoverebbe ad accettare l'articolo proposto dalla Commissione, nell'intendimento di sottomettere certi proprietari alle cautele a cui vengono sottoposti tutti i trafficanti, è l'esempio citato dall'onorevole deputato Farina per ciò che ha riguardo a tutti quei proprietari della riviera che fanno un uso continuo, sia nel raccogliere le proprie derrate, sia nello smerciarle, dei propri pesi e misure, per cui quegli utensili vengono soggetti più che gli altri pesi e misure dei proprietari di altre provincie del regno ad un deterioramento continuo.

Ma per riguardo a tutti gli altri proprietari (e specialmente a coloro fra questi a cui il signor deputato Rosellini crede di dover piuttosto imporre quest'obbligo di verificaione periodica) io osservo che accade in realtà precisamente il contrario di quello che l'onorevole preopinante teme che sia per accadere.

I grossi proprietari sicuramente fanno un traffico delle loro derrate, perchè essendo queste abbondanti si trovano continuamente nel caso di venderle. Ma in qual modo le vendono essi? Se sono cereali si vendono sui mercati sopra un campione.

Il compratore va a caricarli ai magazzini del proprietario e si assoggetta veramente alle misure del proprietario medesimo; ma questa prima misura non serve d'argomento per precisare il valore del carico, perchè quando il carico è fatto il compratore cerca il confronto dei pesi allo scarico, ove si serve d'utensili soggetti alla verificaione periodica; viene poi il traffico alla spicciolata che fa ogni proprietario o fittaiuolo che tiene posto del proprietario coi propri lavoratori, coi propri giornalieri; ma a me pare che in quanto a questo, se si presentasse il caso addotto dal signor Farina, che cioè un giornaliero s'avveda che la misura del padrone da cui prende una derrata non è più conforme al vero peso, egli non avrebbe altro a fare che cominciare per dire al proprietario che non si serva più di quella misura, che la faccia campionare di nuovo, e se questi non vi aderisse, lo potrà notificare per modo che nessuno vada più a comperare da quell'individuo, e così fargli perdere il credito nel proprio paese. (*Bisbiglio*)

Quando poi il signor deputato Rosellini dice che non sono da temere le vessazioni dei verificatori in questo proposito, perchè i verificatori assoggettati adesso ad un altro sistema non fanno più la verificaione per proprio conto, osserverò che questo non impedisce che tutti quelli che supponendo che il tale o tal altro proprietario abbia pesi e misure fraudolenti non lo significhino e non venga poi il caso d'una verificaione importuna. Io credo che i particolari sappiano tutelare meglio ancora della legge i proprii interessi, e che non vi sia pericolo che un proprietario possa fraudare un giornaliero sulla misura della roba che gli vende. Perciò, sempre dietro le considerazioni già emesse dalla Camera, io credo che i proprietari non debbano essere assoggettati a questa verificaione periodica.

JACQUEHOUD ANTONIO. Relativement à la vérification périodique des poids et mesures, je me rappelle que dans la dernière Législature j'avais proposé un amendement tendant à demander que la vérification périodique fût annuelle. Et à ce sujet je me souviens que monsieur le ministre Galvagno, alors ministre d'agriculture et commerce, voulait qu'on ajoutât que les visites se feraient *au moins* une fois par an.

Quant à l'application de cette vérification annuelle, ma pensée est qu'elle ne doit point atteindre les propriétaires. S'il y avait dans tout l'État de gros propriétaires, comme on en voit en Piémont, qui fissent un trafic continuel, il n'y aurait aucune difficulté à leur appliquer cette mesure de régularité commerciale, ainsi qu'aux négociants. Mais l'appliquer indistinctement à tous les propriétaires et surtout à ces petits propriétaires tels que sont généralement ceux de la Savoie, de la Sardaigne, de Nice, cela est impossible, attendu que, dans ces parties du pays, le propriétaire n'est censé vendre que le surplus de ce qu'il ne peut pas consommer. Ainsi, dans les années où la récolte n'est que médiocre, il ne vendra rien, mais il vendra dans les années où il y a abondance. C'est-à-dire qu'il écoulera l'excédant des produits de sa propriété une année sur deux ou trois. Dans notre Savoie surtout, comme on le sait, la production agricole est très-irrégulière. Nos moissons sont soumises à tant d'accidents qui dépendent du climat. Dès lors la vérification périodique des poids et mesures des propriétaires est une inutilité et de plus une vexation gratuite à leur égard. Il est bon de remarquer en outre que la taxe fiscale pour droit de vérification-périodique ne serait autre chose qu'un nouvel impôt établi sur la propriété foncière qui a déjà de si lourdes charges. Il faudrait, au contraire, chercher les moyens de la dégrèver. Il suffit que les poids et mesures employés par les propriétaires qui vendent accidentellement les fruits de leur crû soient une seule fois poinçonnés. Les commerçants, eux qui exercent une industrie permanente, doivent seuls subir la périodicité de vérification. La mesure que propose la Commission ne pouvait donc pas être appliquée uniformément à tous les propriétaires de nos États, il est rationnel de ne l'appliquer à aucun. Il y aurait trop d'embarrassantes exceptions à faire.

D'autre part, les propriétaires ne vendant que par circonstance, et leurs poids et mesures ne subissant par conséquent pas de détériorations continues, la vérification périodique devient doublement inutile.

Venons ensuite au but de la loi qui impose au vendeur la vérification périodique. Quel est ce but ? C'est de garantir l'acheteur de la fraude. Or, je vous le demande, sont-ce les propriétaires qui ont des poids et des mesures trop faibles ou les trafiquants de profession ? Les propriétaires vendent toujours à plus bas prix et font facilement bon poids et bonne mesure, soit parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la précision commerciale, soit parce qu'ils tiennent à vendre promptement. Il n'en est pas de même du commerçant. Le soin que par les nécessités strictes du commerce il doit apporter à ne pas dépasser la mesure peut faire qu'il reste en dessous et ne soit pas très-pressé de relever au degré voulu un poids que l'usage a affaibli. Le propriétaire n'ayant pas l'esprit de mercantilisme, est plutôt porté à mesurer et à peser largement. Il faut tenir en toute chose compte des habitudes que contracte nécessairement l'esprit humain dans les diverses positions sociales où il se trouve. Aussi, les négociants craignent singulièrement la concurrence des propriétaires, et pendant tout le temps que ceux-ci vendent ceux-là débitent beaucoup moins. Les consommateurs accourent vers le propriétaire à cause du bas prix, du poids facile et de l'abondante mesure.

Notons en outre que les principaux produits qu'écoulent les propriétaires se vendent à la mesure publique égale pour tous. Les céréales, par exemple, se vendent et s'achètent à la halle au blé ; d'autres denrées se débitent au poids légal du marché public. Le propriétaire ne vend ni marchandises coloniales, ni une infinité d'objets qui se débitent dans les maga-

sins. De là résulte une bien moindre urgence de vérification pour les poids et mesures qu'il emploie.

Je dis donc que le bon sens public doit être notre principale règle dans cette affaire.

Enfin le propriétaire ne vend qu'une quantité déterminée de denrées, celles que sa propriété a produites, tandis que le négociant vend toujours et régulièrement ; il vend toutes les quantités de denrées et de produits qu'on peut lui demander. Vous voyez donc que la condition du propriétaire est bien différente de celle du négociant. Si la vérification périodique atteignait les propriétaires, il faudrait considérablement augmenter le nombre des vérificateurs. De là un surcroît de dépense pour l'État. Pour moi donc, je repousserai la proposition de la Commission, et je voterai pour que la mesure de vérification périodique ne soit point applicable aux propriétaires.

Voci. Ai voti ! ai voti !

PRESIDENTE. Se la chiusura è appoggiata, io la porrò ai voti.

VALERIO L. Domando la parola contro la chiusura.

Voci. Ai voti ! Non si finirà mai !

VALERIO L. Domando la parola per esporre un argomento che non è stato posto in campo per sostenere l'emendamento della Commissione : chiedo alla Camera di poter dire due parole in proposito.

PRESIDENTE. Non posso accordargli la parola pel momento perchè ve ne sono sei iscritti prima.

Pongo dunque ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera pronuncia la chiusura.)

Pongo ai voti prima l'emendamento della Commissione, sottoemendato dal deputato Quaglia, che resta così concepito :

« Tutti coloro che vendono le loro derrate o comprano le altrui, usando pesi, misure o strumenti da pesare loro proprii, » ecc.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione, che è così concepito :

« Tutti quelli che senza essere negozianti vendono le loro derrate o comprano le altrui usando pesi, misure, strumenti da pesare loro proprii. »

(Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Resta allora il testo che era stato proposto prima della Commissione.

FARINA P. Io ho presentato un emendamento che era subordinato al caso che non passasse quello della Commissione ; siccome il mio emendamento, mentre garantisce la fede pubblica, pienamente toglie ogni aspetto di vessazione all'obbligo di verifica che estende ai proprietari, così mi pare che riunisca i vantaggi che tutti desiderano, senza aver gl'inconvenienti che presentano gli emendamenti proposti, nell'intendimento di assoggettare i proprietari alle visite medesime. Se la Camera crede, prego il signor presidente di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

FAGNANI. Io vorrei pregare il signor presidente di collocare a questo luogo anche l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Non lo posso mettere ai voti perchè non cade a proposito in questo luogo.

Leggo l'emendamento Farina :

« Anche i pesi e le misure di cui si servono i proprietari per le compre e vendite delle derrate dei lavori dei loro operai sono soggetti alla verifica annuale. »

COSSATO. Non saprei dove si possa collocare questo emendamento nella legge.

Una voce. Al paragrafo ottavo.

COSSATO. Mi pare dovrebbe venire in seguito all'articolo 3.

Una voce. Dopo l'alinea 8 dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Farina.

VALERIO L. Mi pare che la chiusura della discussione sia stata pronunciata sopra l'emendamento proposto dalla Commissione, e che quindi non sia il caso di considerarla anche come chiusa sull'emendamento proposto dall'onorevole deputato Farina, tanto più che è un emendamento subordinato al caso che fosse rifiutato quello proposto dalla Commissione, la qual condizione ha precisamente questo carattere che non si potesse discutere prima che si sapesse se fosse accettato o no quello proposto dalla Commissione.

FARINA P. Io ritiro il mio emendamento, salvo a riprodurlo in seguito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la redazione della Commissione, che è stata accettata dal Ministero, e che è così concepita:

« Tutti coloro i quali senza essere negozianti vengono però contemplati nell'articolo 7. »

(È approvata.)

FARINA P. Riproduurrò ora la mia aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal signor Farina a quest'articolo è la seguente:

« Anche i pesi e le misure di cui si servono i proprietari per la compera o vendita delle derrate, o per la misura del lavoro dei loro operai sono assoggettati alla verifica- zione. »

CHAPPERON. Je désirerais que l'on vouldt mettre la *vérification périodique* au lieu de la *vérification annuelle*.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque surrogando la parola *periodica* alla parola *annua* che l'onorevole Chapperon intende variar la redazione dell'articolo.

MOIA. Io non so comprendere qual differenza vi sia tra l'emendamento Farina e quello della Commissione, che fu or ora rigettato. La Camera, rigettando la proposta della Commissione, intese di non sottomettere i proprietari all'obbligo della periodica verifica- zione dei pesi e misure di loro uso; ed ora l'emendamento Farina tende appunto a far pesare sui proprietari quest'obbligo della verifica- zione.

A me pare che, se la Camera lo adottasse, sarebbe in contraddizione con sè stessa.

FARINA P. Il mio emendamento non consiste nell'as- soggettare i proprietari alla verifica- zione, ma soltanto di metterli nell'obbligo di servirsi di pesi verificati: in questo modo la cosa è ben diversa. Il proprietario può mandare a prendere i pesi verificati ove essi sono, senza essere esposto costantemente alla vessazione di dover comportare che un impiegato s'introduca in casa sua col pretesto di verificare i pesi.

Si tratta, a parer mio, di un inconveniente non lieve, e il mio emendamento tende a porvi riparo, mentre ha lo scopo di conciliare il principio della garanzia pubblica colla sottrazione ad un tempo del proprietario dall'incomodo e dalla vessazione di veder continuamente un impiegato intro- dursi in casa sua per l'oggetto che ho poc'anzi accen- nato.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Farò osservare all'onorevole preopinante che, in quanto all'effetto, il suo emendamento è identico a quello della Commissione. (*Segni di dissenso del deputato Farina*) Do- mando perdono. L'articolo della Commissione non obbliga

verun proprietario ad avere in casa propria i pesi e le misure verificate periodicamente, ma esige soltanto che quando vende ne faccia uso, così che intendendo egli nel suo emendamento di dar la facoltà al proprietario di man- dare a cercare al centro del comune le misure verificate periodicamente, quando vende e compra, rimaneva pure sottintesa nell'articolo proposto dalla Commissione. Ora io domando, se in tanti mandamenti rurali che hanno un ter- ritorio vastissimo il proprietario, quando alla sera del sab- bato paga la mercede ai suoi operai con un'emina di grano o con un'emina di riso, potrà mandare a prendere al co- mune le misure verificate per far questo smercio alla spic- ciolata delle sue derrate.

Per queste semplici ragioni io mi trovo in obbligo di respingere siffatto emendamento.

FARINA P. Faccio osservare che tutte le disposizioni che vengono dall'articolo 12 in poi contemplano il caso in cui l'individuo rivestito dell'autorità di verificare i pesi o misure possa esercitare la sua autorità e le sue attribu- zioni. Quindi, quando si dice: tutti gli utenti sono obbli- gati ad avere il peso verificato, ed il dire che quelli che si servono dei pesi per eseguire la vendita devono servirsi di pesi verificati, il caso è molto diverso, perchè il loro obbligo non è più personale, e quindi non può dar luogo ad una visita, ma semplicemente ad una rigorosa pena con- tro la contravvenzione. Quindi trovo che in ciò vi è molta differenza, e così insisto nell'aggiunta da me proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Farina.

(Non è approvata.)

Ora viene l'accertamento della tassa di 40 centesimi; se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

MICHELINI. Io aveva in animo di proporre un emen- damento riguardo a quest'alinea, ma mi pare che si do- vrebbe stabilire una divisione, votando il rimanente del- l'articolo già sanzionato dalla Camera.

PRESIDENTE. Io invece credo che si debba seguire la votazione sopra questo alinea.

MICHELINI. Allora domando la parola.

Ecco i termini di questo paragrafo: « Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'appro- vazione del Parlamento. » Io propongo la soppressione di questa disposizione. Primieramente essa mi pare inutile, in quanto che i poteri legislativi, tanto più quando le Ca- mere che compongono il Parlamento sono dotate della fa- coltà d'iniziativa, possono cambiar leggi quando lo credono opportuno. In secondo luogo, questa disposizione la credo incostituzionale, in quanto che noi non possiamo imporre ai nostri successori l'obbligo di fare o di non far leggi; i nostri successori avranno gli stessi diritti che abbiamo noi, e noi non siamo dotati del potere costituente. Per questi motivi io propongo la soppressione di questo paragrafo.

DESPINE, relatore. Le Gouvernement, dans le projet qu'il avait présenté, a ajouté ce paragraphe à l'article 7. Vrai- ment ce paragraphe se rapportait au tarif tel qui avait été proposé dans la précédente Législature. Dans la Commis- sion, l'honorable monsieur Michelini, qui en faisait partie, a soulevé la question qu'il fait dans ce moment. Mais la majorité de la Commission n'a pas partagé son avis, parce que elle a considéré l'effet moral que la loi devait pro- duire. Le Gouvernement a déclaré qu'il ne considèrait pas le tarif comme un impôt, mais uniquement comme le rem- boursement des frais de la vérification. Or, comme on ne

peut apprécier encore complètement le résultat du nouveau tarif que la Commission a substitué à l'ancien, elle a pensé utile d'insérer que ce tarif serait révisé; elle croit devoir en conséquence insister sur le maintien de cet alinéa.

MICHELINI. È verissimo che io ho fatta la medesima proposizione nel seno della Commissione e che essa fu respinta. Convinto tuttavia dell'utilità di essa, ho creduto dovermene appellare dal giudizio della Commissione a quello della Camera. Il paragrafo di cui io chiedo la soppressione è identico al progetto della Commissione ed al progetto ministeriale; ma la tabella sulla quale era fondato il progetto ministeriale, siccome quella che si divideva in otto categorie, ed ogni categoria in tre classi, d'onde nascevano ventiquattro classi, era molto complicata. Per rimediare a questo inconveniente, il Ministero ne propose la revisione decennale. Al contrario, la tabella della Commissione che si è discussa finora è molto più semplice, quindi pare che sia cessato in parte almeno quel motivo.

Del resto, qualunque sia la semplicità o la complicazione di questa tabella, io dico che non è conforme ai retti principii di legislazione lo stabilire leggi nei poteri legislativi. Le leggi si fanno pel pubblico, che deve uniformarvisi. Ora, quale influenza avrà sul pubblico questa nostra disposizione legislativa?

Non so poi comprendere perchè si fissino piuttosto dieci anni che otto, che cinque. Chi vi dice che saranno necessari dieci anni per conoscere i difetti di questa legge?

Io credo pertanto che si debba sopprimere questa disposizione, lasciando ai nostri successori di rivedere la legge quando essi lo crederanno opportuno e quando giudicheranno che così richieda il bene pubblico.

ROSELLINI. Io credo che si debba mantenere questa disposizione legislativa. L'onorevole deputato Michelini domandava quale effetto potrà essa produrre: io dico che produrrà un effetto non dispregevole, imperocchè essa permetterà di alleggerire a suo tempo le tasse di verificazione. È probabilissimo che il numero degli utenti, prosperando le industrie, si accrescerà; allora si potrà, ed anzi si dovrà alleggerire quelle tasse, essendo stabilito che esse non debbono servire ad altro, che a far fronte alle spese della verificazione, le quali rimarranno a un di presso le stesse, o almeno non cresceranno colla stessa proporzione. È vero che i legislatori che verranno dopo di noi potrebbero essi medesimi decretare questa revisione delle tariffe, ma forse non ci penserebbero; invece, colla disposizione di cui ora si tratta, noi rendiamo più nota quella revisione della quale ho dimostrata l'utilità.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Prendo la parola per una semplice spiegazione.

Il Governo non pone un grande interesse acciò sia stabilito il tempo di dieci anni piuttosto che di otto, o qual altro periodo d'anni si voglia, quando la Camera ciò creda opportuno, per poter meglio conoscere se questa tariffa sia più o meno appropriata agli interessi del pubblico; ma certamente non è incostituzionale il proporre la durata di dieci anni, anche sotto l'aspetto di un'imposta. Tutte le concessioni di strade ferrate non portano con loro una disposizione stabilita per un numero d'anni, ed una tariffa che dura per anche un certo numero determinato d'anni? Dunque non vedo che impinga in questo caso il dire: durerà per dieci anni questa tariffa, ed al termine dei dieci anni verrà portata al Parlamento per una nuova modificazione.

BERTOLINI. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Michelini, quantunque non creda incostituzionale

quella disposizione. Non posso accedere all'opinione del ministro d'agricoltura e commercio. Imperocchè l'esempio che ha citato non ha che fare nel caso nostro, perchè allora si tratta d'un contratto, e quando vi è contrattazione non possono i legislatori romperla senza ledere i diritti delle parti; ma l'appoggio anche per un altro motivo. La Commissione ed il Governo sono d'accordo nel volere che il Governo non faccia di questa legge un ramo di pubblica entrata, vogliono che il Governo non sottostia a perdita, ma che non ne ritragga nello stesso mentre un considerevole lucro. Ora, per quanti siano i calcoli fatti, per quante siano le indagini a cui la Commissione siasi abbandonata, io non credo che essa voglia avere la pretensione d'essere infallibile; l'errore è facilissimo in tutte le cose, ma soprattutto in queste, le quali sono di così difficile apprezzamento. Infatti siamo entrati di balzo in questo sistema da un altro affatto d'una forma diversa; se dopo un certo intervallo di tempo, per esempio, dopo due o tre anni, noi venissimo a scoprire che il Governo sottostà ad una perdita, certamente ne saremmo dolenti; per contro, s'egli avesse un considerevole lucro da questa legge noi saremmo dolenti del pari. Egli è pertanto necessario di non vincolare noi stessi, poichè può dopo un certo intervallo di tempo venire la necessità di rivedere la tariffa di questa legge; a questo riguardo osservo che la maggioranza di questa Camera può facilmente scostarsi: e quella che è maggioranza oggi domani può essere minoranza, ed essere d'avviso diverso, allora potrebbe facilmente alcuno presentare un emendamento diverso da questo: abbiamo veduto la maggioranza relativamente alla legge presentata dal ministro di grazia e giustizia scindersi in due parti, dunque non è molto improbabile che sopra un'altra questione, e di molto maggiore importanza, questa maggioranza venga a dividersi, ed allora niuno impedirebbe ad un deputato o anche al Governo di presentare una legge la quale modifichi questa. Io dunque non credo conveniente di sopprimere affatto questo alinea.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io mi credo in dovere di dire alcune parole onde difendere la Commissione dalla taccia di incostituzionalità nel suo operato che le viene apposta dagli onorevoli deputati Bertolini e Michelini, l'ultimo dei quali fa anche parte della stessa Commissione. Si è osservato principalmente che noi non abbiamo potere costituente, che quindi non possiamo impedire che un altro Parlamento venga a fare una legge, la quale abbia disposizioni contrarie a quelle che ora stiamo discutendo. Ma io rispondo che appunto perchè non abbiamo potere costituente, ne viene che la legge di cui ci stiamo occupando possa e debba avere il carattere di perpetuità che hanno in generale tutte le leggi, le quali si fanno nell'interesse pubblico; ora, queste sono perpetue finchè non vengono rievocate con altre leggi posteriori. Ma fissando una disposizione in questa legge che limiti la durata della tariffa a soli dieci anni, ne viene che noi facciamo meno ancora di quello che potremmo fare, giacchè, ove non fissassimo questo limite, la tariffa dovrebbe avere una durata indefinita. Io aggiungo poi essere necessaria e congrua questa disposizione, in quanto che la legge, portando un'innovazione importante alla tariffa che era prima in vigore, porta con sé un certo carattere transitorio; il Governo introduce la nuova tabella quasi a modo di esperimento. Egli è quindi necessario il limitarne la durata ad un certo spazio d'anni, affinchè l'esperienza dimostri quali siano poi col tempo i miglioramenti da introdursi. Per questo motivo credo che l'alinea tal quale venne proposto dal Governo e dalla Commissione accettato possa sanzionarsi dalla Camera senza che per ciò si possa dire nè incostituzionale, nè illegale.

MICHELINI. Prego il signor presidente d'interrogare la Camera se mi permette di parlare ancora una volta. (Sì! sì! Parli!)

Ho detto che la disposizione che cade in discussione era incostituzionale: il signor avvocato Bronzini non è di questo parere: però, quanto a me, la credo incostituzionale, inquantochè, siccome i nostri successori hanno gli stessi diritti che abbiamo noi, così potranno fare o non fare tutte quelle leggi che possiamo far noi, tutte quelle leggi che crederanno utili al popolo. Quando pertanto noi imponiamo loro il dovere di fare una legge, noi andiamo al di là dei nostri diritti, noi esercitiamo un potere costituente, appunto come nella Costituzione del 1830 in Francia si è imposto al Parlamento l'obbligo di far varie leggi, e fra le altre quelle riguardanti le amministrazioni comunale e dipartimentale.

Il signor avvocato Bronzini diceva che la legge che noi facciamo è temporanea; questo non lo ammetto. Io non riconosco nelle leggi verun carattere nè di perpetuità, nè di temporaneità; non vi è legge perpetua, perchè noi non possiamo vincolare i nostri successori, e tutte le leggi sono provvisorie, inquantochè durano finchè non siano abrogate dagli stessi poteri che le hanno fatte.

Sono pertanto da respingersi tutte quelle espressioni di perpetuità o di provvisorietà che si vorrebbero talvolta applicare alle leggi. Per questi motivi io mantengo che si debba sopprimere il paragrafo che discutiamo.

ROSELLINI. Rispondo all'onorevole deputato Bertolini che la Commissione è lontana dal credersi infallibile; credo però che egli esageri la difficoltà dei calcoli che la Commissione ha dovuto istituire; questi calcoli non sono poi tanto difficili; il numero degli utenti è conosciuto: presentemente è di 90,000 all'incirca; è pur nota la proporzione secondo la quale essi sono ripartiti tra le varie categorie enumerate nell'articolo quinto: tutto questo risulta dagli stati che si conservano negli uffici d'ispezione superiore, onde sappiamo presso a poco quale sarà il provento delle tasse stabilite nella nostra tariffa; sappiamo anche che il Governo ci guadagnerà, che ci troverà un utile non lieve, e questo utile verrà a compensare le spese incontrate dal Governo nell'introduzione del sistema metrico nel nostro Stato: ma non è giusto che questo guadagno debba durare indefinito: quando il Governo abbia recuperato le dette spese, allora i diritti di verificaazione potranno e dovranno alleggerirsi; a questo mira appunto la revisione decennale di cui si parla in questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo terzo, proposto dal deputato Michelini.

(Non è approvata.)

BERTOLINI. È evidente che quand'anche si voglia ammettere che la Commissione sia stata infallibile nei suoi calcoli, questi, pare a me, mancassero di base, del che è facile la dimostrazione; la Commissione intendeva di assoggettare tutti i proprietari alla verificaazione; ora la Camera mi pare abbia adottato un altro principio, che cioè non tutti i proprietari siano soggetti a questa verificaazione. Dunque le basi dalle quali partiva la Commissione non sono più le stesse, i calcoli sono diversi. In conseguenza, converrà venire quanto più prima si può alla revisione di questa tabella, e si potranno di più fare quelle modificazioni che si crederanno utili e nell'interesse dello Stato e nell'interesse individuale.

DESPINE, relatore. Je répondrai à l'honorable monsieur Bertolini que la Commission s'est basée sur l'état résultant du dépouillement qu'elle a fait des produits de la vérification pour les années antérieures, et plus spécialement pour l'année 1847. Comme les propriétaires n'ont pas été pas compris

dans cet état, ne se trouvant pas assujétis à la vérification périodique, leur suppression dans cette loi n'aura donc aucune influence sur les résultats obtenus.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Bertolini, cioè la riduzione della revisione da 10 anni a 5 anni. (Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Pongo ai voti il testo del paragrafo proposto dalla Commissione, di cui ho già più volte dato lettura.

(È approvato.)

DEL CARRETTO. Credo che ora sarebbe il caso di porre ai voti il mio emendamento, poichè la Camera avendo conservato i quaranta centesimi per tutti tre gli articoli, si potrebbero adesso riunire in un solo, come ebbi l'onore di proporre ieri.

PRESIDENTE. Il signor deputato Del Carretto avea proposto che i paragrafi 6, 7 e 8, i quali portano una tassa uniforme, fossero numerati sotto lo stesso alinea.

MARTINET. Le dernier vote que la Chambre vient d'émettre rend précisément inadmissible la réunion proposée de ces trois alinéas en un seul, parce qu'il peut bien se faire que dans les dix années on modifiât une partie et non pas l'autre. Voilà pourquoi je crois convenable de maintenir chaque paragraphe séparé, comme ils ont été proposés par la Commission.

MICHELINI. Non credo che l'osservazione del deputato Martinet si opponga alla proposizione dell'onorevole deputato Del Carretto, inquantochè sia la tariffa riformata da qui a dieci, oppure da qui a cinque anni, secondo parrà al Parlamento, ciò dovrà farsi per legge, ed allora, se vi sarà differenza nei diritti da pagarsi, si separerà ciò che ora si unisce.

PRESIDENTE. Persiste il signor deputato Del Carretto nel suo emendamento?

DEL CARRETTO. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta del deputato Del Carretto, la quale consiste nel porre sotto lo stesso alinea i paragrafi 6, 7 e 8.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 3 come è modificato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora vengono i due articoli addizionali: il primo del signor deputato Bottone e l'altro del signor deputato Fagnani.

Quello del signor Bottone è così concepito:

« La verificaazione di cui all'articolo 5 non avrà luogo per i particolari che si servono dei pesi e misure per il solo smercio dei prodotti del loro bestiame e di quelli del loro suolo, di cui siano proprietari o di cui abbiano a qualunque titolo il godimento. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'emendamento Fagnani consistente nel seguente alinea da aggiungersi all'articolo 8:

« Qualunque compratore di derrate da un proprietario potrà rifiutare le misure che non siano munite del bollo periodico del pubblico verificatore. »

(È appoggiato.)

Il deputato Fagnani ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

FAGNANI. Importanti furono le ragioni addotte dal deputato Bottone relativamente al gran numero di verificatori che farebbero d'uopo, ove le misure ed i pesi di tutti i proprietari che vendono i loro prodotti dovessero essere sottoposti al bollo governativo, importanti le ragioni addotte dal deputato Siotto-Pintor relativamente alle vessazioni che si verrebbero necessariamente a cagionare.

Ed è quindi evidente che se il Governo ha per una parte l'obbligo di garantire la giustizia delle contrattazioni, egli deve parimente riflettere che le vessazioni vogliono per altra parte essere eliminate.

A me pare pertanto che non ci sia mezzo il quale meglio adempia al doppio scopo, fuorchè quello di lasciare alla potestà del compratore la libertà di rifiutare le misure ed i pesi che non siano verificati; quello di lasciare a lui stesso la sanzione, a dir così, della giustizia ch'egli ha d'uopo che gli sia guarentita.

Così è salvata la libertà ai governati; così è salvata per parte del Governo la guarentigia della giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B. Il deputato Fagnani ha perfettamente ragione; se non che io non credo necessaria questa sua disposizione. Ognuno ha il diritto di vendere o di non vendere, e quando vende può imporre al contratto quelle condizioni che stima più opportune. La libertà in questo, come in tutto il resto, deve costituire la regola generale; non vedo quindi la necessità di una disposizione legislativa per sanzionarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Fagnani.

(Non è approvato.)

Viene adesso in discussione l'articolo 6, che ora è il 7, perchè fa seguito all'articolo addizionale del deputato Bottoni, che è stato approvato dalla Camera. Ne do lettura:

« Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stabilimento, appartenessero a due o più delle anzidette categorie, pagheranno una sola tassa, che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

Se non havvi alcuno che domandi la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Viene l'articolo 8, il quale è così concepito:

« I diritti di verificaazione saranno pagati a mani degli esattori, e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche secondo i ruoli fatti dal verificatore, pubblicati e verificati dal Consiglio comunale, quindi resi esecutori con decreto dell'intendente generale. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del 2 per cento. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

CHAPPERON. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Su che cosa?

CHAPPERON. Pour demander une explication à monsieur le rapporteur de la Commission.

PRESIDENTE. Vous avez la parole.

CHAPPERON. Je demanderais à monsieur le rapporteur de la Commission s'il entend que pour l'année courante 1850 on fera en même temps la vérification première et périodique, ou si on fera uniquement la vérification première. Un article dit que la vérification première est gratuite, l'autre que la vérification périodique est soumise au paiement. Or, si dans la première année on se bornait à faire la vérification première, le Gouvernement n'obtiendrait rien, ne percevrait aucun produit pour remboursement des frais qu'il aura à supporter.

DESPINE, relatore. Ce n'est certainement point là l'intention du Gouvernement.

CHAPPERON. Si on ne l'indique pas dans la loi, il en résultera nécessairement que l'on croira que la seule vérification première aura lieu cette année.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 9:

« La verificaazione dei pesi, delle misure, delle bilancie e

delle stadere a mano, ha luogo nell'ufficio del verificatore, tanto nel capoluogo della provincia, quanto nei capoluoghi di mandamento o nei comuni che verranno designati dai Consigli provinciali; quella delle bilancie e stadere a mano si farà nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente. »

ROSELLINI. C'è in quest'articolo un grave errore di stampa che bisogna correggere.

Ci vuole: *bilancie e stadere fisse invece di a mano.*

PRESIDENTE. Si farà questa correzione.

CHAPPERON. J'ai fait une observation tout à l'heure; l'honorable M. le rapporteur y a répondu; mais tant que sa déclaration ne sera pas insérée dans la loi, nous n'aurons pas obtenu le but que nous voulons atteindre. Si on ne met pas dans la loi cette condition d'une manière nette, claire, explicite que la vérification périodique commence dans l'année courante, les assujétis ne s'y soumettrons pas, et le Gouvernement ne pourra rien percevoir. Je répète qu'il faut déclarer dans la loi que la vérification périodique commence cette année, si le Gouvernement veut retirer les droits proposés. Il faut déclarer par un article que ce droit sera perçu à partir dès cette année.

DESPINE, relatore. Le Gouvernement a certainement entendu que les droits seront perçus dès l'année 1850. Autrement il aurait à sa charge une dépense d'environ 110,000 livres. S'il n'a pas indiqué que tous les poids et mesures sont sujets à la double vérification, c'est que plusieurs de ces instruments ont déjà reçu antérieurement le poinçon de la vérification première, et qu'ils n'ont plus besoin que de celui de la périodique. Du reste il est bien entendu que les assujétis devront payer les droits dès l'année courante 1850.

CHAPPERON. J'ai encore l'honneur d'observer à la Chambre que les déclarations qui viennent d'être faites par monsieur le rapporteur ne suffisent pas. Ces explications ne sont pas une loi; il faut un article qui arrête ces dispositions.

DESPINE, relatore. Je crois que le but de l'honorable député Chapperon se trouve parfaitement rempli. La vérification première consiste à faire apposer le poinçon sur tous les objets nouveaux. Ce poinçon doit être requis par le fabricant avant d'exposer l'objet en vente, et ce fabricant n'est pas compris dans le tarif. Les assujétis n'en sont pas moins pour autant obligés de se soumettre à la vérification périodique. M. le député Chapperon paraît croire que la vérification première se fait depuis que l'instrument se trouve déjà dans les mains de l'assujéti; mais il n'en est pas ainsi; le poinçon de la vérification première doit être toujours apposé sur l'instrument avant qu'il soit mis en vente.

PRESIDENTE. Je demanderai à M. le député Chapperon s'il entend insérer un article à cet effet.

CHAPPERON. Je demande qu'on insère que les droits seront perçus dès 1850.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io credo che l'articolo d'aggiunta proposto dall'onorevole deputato Chapperon sia totalmente inutile, in quanto che dal punto che è stabilito che ogni verificaazione periodica dovrà essere corrisposta col pagamento di un diritto, e che indipendentemente dalla verificaazione, prima vi dovrà essere una verificaazione periodica per ogni peso e misura contemplata in questa legge, egli è certo che dipende dal Governo, che spedisce i verificatori, il determinare quando comincerà siffatta verificaazione, e certamente comincerà nel corrente anno, poichè la legge deve aver principio col primo aprile. Se in quest'anno si deve fare la verificaazione periodica, non è necessario che sia indicato con un articolo a parte, chè i diritti relativi a siffatta verificaazione cominceranno a pagarsi nell'anno corrente.

CHAPPEIRON. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti. . . .

BENSO GIACOMO. Domando la parola.

Dagli articoli 5 e 19 mi sembra di rilevare che la verifica-
zione periodica debba farsi ogni anno: il verificatore per ese-
guirla si trasporterebbe nei capoluoghi di mandamento del
suo distretto, e nei comuni che verranno designati dai Con-
sigli provinciali. Qui dovrebbero accorrere dai comuni e bor-
gate circostanti tutti gli utenti di pesi e misure per subire la
visita. Ciò fatto, il verificatore dovrebbe portarsi in tutti i
comuni e villaggi per verificare le stadere fisse, per fare i
ruoli ed invigilare se le cose vanno in regola. Questo mi pare
essere il sistema della Commissione. Ma non sarebbe per av-
ventura più conveniente diminuirne l'incomodo di questa reci-
procità di visite, con stabilire che il verificatore andasse a
trovare egli tutti gli utenti alle loro stesse borgate e villaggi?
Alla fin fine egli è il pagato, e gli utenti sono quelli che pa-
gano. Mi si dirà che il verificatore deve portarsi appresso il
bagaglio dei campioni; che questo sistema porterebbe spesa
maggiore, e più lento riuscirebbe il turno della verifica-
zione. Ma rispondo che i distretti di verifica-
zione non debbono farsi tanto vasti che il verificatore non li possa a suo bell'agio
percorrere nel decorso dell'anno; che la spesa viene in defi-
nitiva pagata dagli utenti; e che molto male si farebbero i
conti a loro favore, se si volesse risparmiare il nolo di un
carro o di qualche bestia da soma per portare in giro i cam-
pioni, ed invece aggravarli del dispendio di tempo e di denaro
col farli venire ai luoghi designati a subire la visita. Per que-
sti motivi propongo il seguente emendamento:

« Durante il giro annuale del verificatore, la verifica-
zione dei pesi e misure d'istrumenti per pesare, avrà luogo nell'of-
ficina, negozio o magazzino dell'utente, e nel resto dell'anno
non potrà senza ordine superiore essere costretto il verifica-
tore ad eseguire tale verifica-
zione fuori dell'ufficio. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

DESPINE, relatore. L'honorable préopinant voudrait in-
troduire dans ce pays-ci le même système que la loi a établi
en France, c'est-à-dire que les visites du vérificateur se fis-
sent à domicile. Mais je me permets de faire observer que
même en France ce système rencontre de très-graves incon-
véniens. La Chambre comprendra, en effet, que le vérifica-
teur doit, pour opérer, monter tous les appareils de vérifica-
tion, et que s'il est obligé de s'outiller dans chaque magasin,
il doit perdre chaque fois près de 3/4 d'heure, et opérer
toujours avec moins de justesse que dans son bureau où il
peut s'établir convenablement. On a tellement reconnu ce fait
en France, que la loi a autorisé de déroger au principe de la
vérification à domicile toutes les fois qu'on le jugerait néces-
saire, et il y a divers départemens où cette vérification s'o-
père, comme chez nous, au bureau du vérificateur. Je ne
pense donc pas que l'amendement de M. Benso puisse être
adopté.

BENSO GIACOMO. Domando la parola.

Osserverò in risposta a quanto ha detto il degnissimo re-
latore della Commissione, che la ragione addotta dall'esempio
di quanto accade in Francia non risponde totalmente all'ob-
bietto, perchè non solo io non trovo inconveniente che i
verificatori non vadano a verificare nelle botteghe ed officine
degli utenti, ma inoltre non trovo conveniente che in un
distretto di verifica-
zione vi siano stabiliti solo alcuni borghi
e paesi, oltre al capoluogo in cui abbia a recarsi il verifica-
tore, e che intanto gli abitanti dei villaggi e degli altri co-

muni, in cui non si porta il verificatore, siano costretti a
perdere le loro giornate per recare i loro pesi alla verifica-
zione. Se noi facciamo il conto, vedremo che in tutto lo Stato
vi saranno parecchie migliaia di utenti che dovranno perdere
le loro giornate per recarsi nel luogo che sarà designato per
stazione ai verificatori. Io troverei più conveniente che si fa-
cesse qualche piccola spesa di più dal Governo, e che il ve-
rificatore andasse in tutti i paesi, piuttosto che incomodare
tante persone a venirlo a trovare in questi luoghi di stazione.
Insisto quindi nel mio emendamento.

DESPINE, relatore. C'est précisément pour éviter ces in-
convéniens que le Gouvernement donne plus de facilité qu'il
n'en a donné auparavant. Tout le monde sait que les assu-
jétés ne se trouvent habituellement que dans les villes ou
dans les chefs-lieux de mandemens. Dans les villages il n'y
en a presque point. Au reste les assujétés qui s'y trouvent
se transportent habituellement pour leurs affaires dans les
lieux de marchés. Ainsi le Gouvernement en accordant plus
de latitude que par le passé, en accordant même aux Con-
seils provinciaux la faculté de réclamer les visites des véri-
ficateurs pour les communes où besoin en serait, a cru ac-
corder à cet égard toutes les facilitations possibles. Agir
autrement ce serait même créer un nouvel embarras à la
vérification.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del deputato
Benso, che mi fo a rileggere:

« Durante il giro annuale del verificatore, la verifica-
zione dei pesi e delle misure ed istrumenti per pesare, avrà luogo
nell'officina, negozio o magazzino dell'utente, e nel resto
dell'anno non potrà, senza ordine superiore, essere costretto
il verificatore ad eseguire tale verifica-
zione fuori dell'uf-
fizio. »

(Non è approvato.)

Rileggo ora l'articolo 9 e lo pongo ai voti:

« La verifica-
zione dei pesi e delle misure, delle bilancie e
delle stadere a mano, ha luogo nell'ufficio del verificatore,
tanto nel capoluogo della provincia, quanto nei capoluoghi di
mandamento e nei comuni che verranno designati dai Consi-
gli provinciali: quella delle bilancie o stadere fisse, si farà
nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 10:

« Il locale per l'ufficio permanente di verifica-
zione nel ca-
poluogo della provincia, sarà a carico del bilancio provin-
ciale; i capoluoghi di mandamento ed i comuni enunciat
all'articolo precedente, somministreranno al verificatore il
locale necessario per le sue operazioni periodiche. »

BARBIER. Je propose cet amendement:

« Il locale per l'ufficio permanente di verifica-
zione nel
capoluogo della provincia, nei capoluoghi di mandamento e
nei comuni, sarà a carico delle finanze. »

PRESIDENTE. Ha la parola per isvolgerlo.

BARBIER. La disposition de l'article 9 n'est pas ration-
nelle; en se réservant la perception de cet impôt pour leur
compte, les finances de l'Etat doivent naturellement faire et
supporter toutes les dépenses nécessaires pour cette percep-
tion. On ne doit pas adopter pour l'impôt des droits de vé-
rification des poids et mesures d'autre règle de perception que
celle établie pour la perception des autres contributions pu-
bliques auxquelles il est assimilé de sa nature, et par l'ar-
ticle 7 du projet déjà voté. Mettre à la charge des provinces,
des chefs-lieux de mandement et des communes, le local né-
cessaire pour la vérification, c'est établir deux impôts à la
fois; c'est forcer, contre tous les principes de justice, les

particuliers, non sujets à l'impôt de vérification, à contribuer aux frais de sa perception et de l'exercice des opérations du vérificateur; c'est forcer les provinces et les communes à voter chaque année pour cet objet une somme qui peut varier. Cette obligation imposée aux provinces, aux chefs-lieux de mandement et aux communes, fera naître souvent des questions entre ces êtres collectifs et le vérificateur. Celui-ci dira que le local fourni n'est pas propre à sa destination, ceux-là soutiendront qu'il suffit. Mon amendement, conforme aux principes de la justice, prévient tous ces inconvénients.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DESPINE, relatore. Dans la rédaction de cet article le Gouvernement a entendu suivre le système qu'il a suivi jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour les vérificateurs ont fait leurs visites dans les chefs-lieux de mandement où l'autorité compétente leur donne une salle dans la maison communale pour procéder à la vérification. Mais il est arrivé quelquefois que la salle communale leur a été refusée. C'est précisément pour éviter cet inconvénient-là que le Gouvernement a indiqué le local. De cette manière la salle communale sera toujours mise à la disposition du vérificateur, sans entraîner pour cela aucune dépense aux communes.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Barbier.

Esso è così concepito:

« Il locale per l'ufficio permanente di verificazione nel capoluogo della provincia, nei capoluoghi di mandamento e nei comuni, sarà a carico delle finanze. »

(È rigettato.)

Porrò ora in deliberazione l'articolo 10 del progetto che mi fo a rileggere. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 11 che è in questi termini:

« In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso nei medesimi, sia per procedere alla formazione dei loro ruoli, sia per accertarsi se gli utenti abbiano soddisfatto agli obblighi imposti loro dagli articoli 3 e 9. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 12:

« I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, diversi da quelli autorizzati dalla legge 11 settembre 1845, e dalla legge sulla fabbricazione in data 6 settembre 1845. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istromenti da pesare, alterati, ovvero non muniti del marchio della verificazione.

« Il sequestro sarà sempre fatto in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno e segneranno il verbale compilato dal verificatore.

« Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori depositati senza ritardo alla segreteria del giudice di mandamento. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 13. I pesi e le misure e gl'istrumenti da pesare che si riconosceranno difettosi, sia pel lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggiustati prima di ricevere il marchio di verificazione.

« Saranno considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure e gl'istrumenti da pesare, il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione, annesso alla legge del 6 settembre 1848. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 14, il quale è così concepito:

« Affine di accertare contravvenzioni, l'autorità amministrativa o giudiziaria, sia d'ufficio, sia sulla domanda del verificatore, potrà ordinare visite straordinarie da farsi nelle ore in cui i negozi, i magazzini, le officine sono chiusi al pubblico.

« In queste visite straordinarie si osserveranno le forme prescritte dal Codice di procedura criminale per le visite domiciliari. »

Se nessuno domanda la parola...

ROSELLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ROSELLINI. All'articolo 14 io propongo un emendamento che già proposi nel seno della Commissione, alla quale non piacque di accettarlo: lo riproduco pertanto adesso augurandogli una miglior fortuna: questo emendamento consiste nel togliere la parola *amministrativa*, e quindi anche la particella *o*, dopo la parola *autorità*.

Dirò brevemente, se il signor presidente me lo permette, le ragioni per le quali io credo di dover fare questa proposta.

Io so bene che la legge conferisce ai sindaci certe attribuzioni di polizia giudiziaria, in virtù delle quali essi debbono ricercare ne' luoghi dove esercitano le loro funzioni le prove di reati d'ogni genere, e trasmettere le notizie acquistate ai giudici di mandamento: ma so anche che i sindaci non sono autorizzati a procedere a visite domiciliari fuorchè in un solo ed unico caso, che si trova contemplato nell'articolo 51 del Codice di procedura penale.

Quest'articolo è così concepito:

« Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere, o maggiore, i suddetti ufficiali (fra i quali sono compresi i sindaci o chi ne fa le veci) sono autorizzati ad ordinare l'arresto degli imputati... e ove vi sia pericolo dell'indugio, procederanno alla perquisizione nel domicilio dell'imputato e delle persone sospette di connivenza. »

Ripeto che i sindaci non sono dalla legge autorizzati a perquisire il domicilio de' cittadini, fuorchè nel caso contemplato nel riferito articolo.

Ora domando se le contravvenzioni delle quali si parla nella legge che discutiamo, possano annoverarsi tra quei casi di flagrante reato, per i quali ci sarebbe pericolo nell'indugio; se possono annoverarsi insomma tra quei casi nei quali il sindaco sarebbe, a mente dell'articolo 51 del Codice di procedura penale, autorizzato a perquisire il domicilio d'un cittadino. Quanto a me non esiterei a rispondere negativamente, e io dico che le contravvenzioni al prescritto di questa legge non si trovano nella condizione specificata dal citato articolo. Segue da ciò, che se colla nuova legge non attribuiamo espressamente ai sindaci la facoltà di perquisire il domicilio di un cittadino, essi non saranno dalle leggi ordinarie autorizzati ad esercitarla, e dove intervenissero gravi sospetti di alcuna di quelle contravvenzioni, i sindaci non altro dovranno fare che trasmettere al giudice di mandamento gli indizi raccolti, le querele e le denunce ricevute, siccome viene loro prescritto di fare dalle leggi che li concernono.

Se invece noi adottiamo quest'articolo quale ci viene proposto dal Ministero, noi rinnoviamo ed innoviamo in senso

restrittivo l'inviolabilità del domicilio. Io non voglio spendere parole per farmi propugnatore di quel sacro diritto che si chiama *inviolabilità* del domicilio, e che è proclamato dallo Statuto; parlo ad uomini che sono custodi gelosi e mantenitori di questo come di ogni altro diritto riconosciuto dallo Statuto. So che le leggi in certi casi estremi autorizzano gli agenti dell'autorità giudiziaria a perquisire i domicili: così vuole la necessità di provvedere alla pubblica sicurezza. Ma perchè si vorrebbe ora ampliare questa pericolosa facoltà? E veramente non si farebbe altro che ampliarla se si volesse attribuire anche ai sindaci in una nuova categoria di casi che non sono contemplati dalle leggi ordinarie.

Propongo adunque che sia tolta la parola *amministrativa* dopo la parola *autorità*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del signor Rosellini.

(È appoggiato.)

DESPINE, relatore. Je ferai observer que la Commission avait cru devoir maintenir l'autorité administrative parce que le vérificateur en faisant les tournées ne se trouve pas toujours dans des chefs-lieux de mandement où il existe l'autorité judiciaire. Souvent même le juge n'habite pas ce chef-lieu et s'y rend seulement les jours d'audience. Il est donc nécessaire que l'autorité administrative personnifiée dans le syndic de la commune puisse prêter son appui au vérificateur, autrement on mettrait le public dans le cas d'être trompé. Voilà les motifs pour lesquels la Commission a cru devoir maintenir le concours de l'autorité administrative.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal signor Rosellini, il quale consiste nel togliere dopo *autorità* la parola *amministrativa*.

(È rigettato.)

Porrò ora in deliberazione l'articolo 14 che mi farò a rileggere. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Leggo l'articolo 15:

« Ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli stromenti da pesare non contemplata nell'editto 11 settembre 1845, e nella legge sulla fabbricazione 6 settembre 1848, verrà punita con un'amenda estensibile da lire due a cinquanta in ragione delle circostanze del caso. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 16:

« I falsificatori della marca dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da sei mesi ad un anno, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi penali per la truffa. »

Se non c'è opposizione, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 17:

« I falsificatori della marca di verificaazione saranno puniti con uno o due anni di carcere, senza pregiudizio delle pene come sovra indicate per la truffa. »

QUAGLIA. Io proporrei di sostituire alla parola *marca* quella di *marcato*, che si è adottata in uno dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

ROSELLINI. Sì! sì!

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così corretto.

ROSELLINI. C'è anche una correzione fatta dalla Commissione, e che per errore di stampa non si trova qui introdotta.

Invece di dire con *uno o due anni* di carcere, la Commissione propone che si dica con *uno a due anni* di carcere.

SANTA ROSA P., ministro di agricoltura e commercio. Approvo l'osservazione; tanto più che nell'articolo precedente è detto *col carcere estensibile da sei mesi ad un anno*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

« I falsificatori del marchio di verificaazione saranno puniti con uno a due anni di carcere, senza pregiudizio delle pene come sovra indicate per la truffa. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 18:

« Ogni infrazione alle leggi e regolamenti sui pesi e misure, e strumenti da pesare, passibile di pene pecuniarie, è della competenza dei tribunali di prima cognizione, se eccede le lire cinquanta; se è minore, rientra in quella dei giudici di mandamento. »

« Quando havvi luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi generali di procedura penale. »

Se non v'ha opposizione, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 19:

« I verificatori i quali, dopo aver prestato in una provincia il giuramento prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 16 del regio editto 11 settembre 1845, saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni in un'altra provincia, faranno registrare l'atto di prestazione di giuramento nella segreteria del tribunale della provincia a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun diritto. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 20:

« L'editto 11 settembre 1845, sul sistema metrico, avrà forza di legge in Sardegna a cominciare dal 1° aprile 1850. Così sarà pure del regolamento del 6 settembre 1848, concernente la fabbricazione dei pesi e misure, e le altre disposizioni emanate in seguito dell'editto 11 settembre 1845. L'editto del 1° luglio 1844, e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono, sono abrogate. Tuttavia i pesi e misure ed instrumenti da pesare, stabiliti in forza di questo editto e delle leggi e disposizioni relative che avranno ricevuto il ponzone di verificaazione prima della fine di marzo 1850, saranno ammessi alla verificaazione annua sino a tutto il 1855. »

SPANO G. B. L'articolo 20 di questa legge colpisce gravemente gl'interessi della Sardegna. (*Susurro a sinistra*) Col l'editto del 1° luglio 1844, attuato poi al principio del 1846, s'impose a tutti i comuni, ai negozianti, agli utenti, a tutti gli stabilimenti a provvedersi di pesi e misure decimali, secondo il nuovo sistema.

Ora, in questa legge, questi pesi e misure che non sono ammessi alla verificaazione se non che fino al 1855, dopo nove anni diverrebbero inservibili.

Lascio considerare alla Camera se una spesa così ingente quale fu quella dell'acquisto dei nuovi pesi decimali, che ha rovinato per metà i negozianti della Sardegna (*Oh! oh!*), sia sopportabile ancora dopo oltre cinque anni. In ciò vi ha indubbiamente una flagrante ingiustizia, perchè se la legge ci ha obbligati immaturamente a provvederci di misure e pesi decimali, non è giusto che adesso, perchè si riforma la legge, si voglia nuovamente assoggettare la Sardegna a questa spesa. Io dunque propongo che invece di dire: « saranno ammessi alla verificaazione annua sino a tutto il 1855, » si dica: « sino a consumazione. »

DESPINE, relatore. L'article 20 a pour objet d'assimiler la Sardaigne aux provinces de terre-ferme et de la faire jouir des mêmes avantages en ce qui concerne l'usage des anciens poids, mesures et instruments qui n'ont pas les formes et les dimensions voulues par les règlements actuels sur la fabrication. Cette disposition n'existait pas pour elle dans le premier projet, et en l'introduisant dans celui-ci le Gouvernement a eu l'intention réelle de la favoriser. En outre la loi du 1^{er} juillet 1844 a bien adopté le système décimale, mais non dans toute sa pureté, c'est-à-dire que les divers poids et mesures ne sont pas des multiples ou sousmultiples des unités métriques.

D'après l'article 20, ces poids et mesures pourront continuer à recevoir la vérification périodique jusqu'en 1855.

SERPI. È appunto questa l'ingiustizia a cui accennava il deputato Spano; si è introdotto il sistema metrico in Sardegna, si sono fatti venire tutti questi pesi, tutte queste misure dal continente. La Sardegna ha dovuto sproporsi di vistosi capitali, d'una somma esorbitante che ha esaurito il paese. (Oh! oh!) Sì, lo ripeto, d'una somma esorbitante che ha esaurito il paese. Adesso da noi si domanda che questi pesi che il Governo ci obbligò a provvederci, possano essere ammessi alla verificaazione fino a consumazione: non è un privilegio che si domanda, è un atto di giustizia, affinché non continui in Sardegna negli arbitrii e nelle vessazioni.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che a questo riguardo non andiamo bene intesi, e che quando ci intendremo ogni difficoltà sparirà tosto. I pesi e le misure di cui si parla, che avranno ricevuto il ponzone di verificaazione, dovranno una volta o l'altra essere sottoposti alla verificaazione; potranno i particolari servirsene sino a consumazione, purchè però prima del 1855 li presentino alla verificaazione; ciò vuol dire che per quattro anni il particolare che non è assoggettato alla verificaazione periodica può servirsene senza presentarli al verificatore: quest'articolo non ha altro significato. Difatti io non vedo perchè avendoli presentati nel 1855 non lo potrà più nel 1856 o nel 1857.

Varie voci. No! no! Non è così!

GALVAGNO, ministro per l'interno. No? Io l'avea intesa a questo modo.

SERPI. Allora converrà meco il signor ministro che l'articolo è mal concepito; perchè dice: « Saranno ammessi alla verificaazione annua sino all'anno 1855, » il che implica che dopo quell'epoca nol sarebbero più; dunque vuol essere compilato diversamente e in modo più chiaro.

DESPINE, relatore. L'honorable monsieur Serpi pense que les poids et mesures sardes sont établis rigoureusement d'après le système métrique. Dans ce cas, il n'y aurait rien à faire, et l'article 20 en cette partie deviendrait inutile. Mais, selon moi, il n'en est pas ainsi. La livre sarde, par exemple, doit être, je crois, de 400 grammes et non de 500 comme elle devrait l'être; conséquemment un sous-multiple du kilogramme; j'en dirai autant des mesures de capacité et autres. Si on les réduit à des multiples ou sous-multiples exacts, on remplira complètement le but de la loi; je dirai même qu'en terre-ferme, il se réduit plus de poids et mesures anciens en poids et mesures métriques qu'il ne s'en confectionne de nouveaux.

SPANO G. B. Io rispondo che i pesi introdotti in Sardegna hanno effettivamente la divisione decimale: che poi ai 400 grammi, i quali non hanno segno particolare, per altro si sia dato il nome di libbra per così ridurlo all'intelligenza del volgo, non mi pare che questo possa portare alcuna variazione nel sistema metrico decimale. Così il palmo sardo,

che prima era di ventisette centimetri e tanti millimetri, fu portato a 25 centimetri, e così ragguagliato il metro a quattro palmi sardi. Ma ciò non porta l'essere segnato sul metro il palmo sardo, porta solo che vi è segnato 50 centimetri o 25 centimetri.

Adesso, posto che ho la parola, risponderò al signor ministro che stando alla semplice lettera dell'articolo, sembra che saranno ammessi alla verificaazione annua sino a tutto il 1855 e non oltre quell'epoca, perchè non vi occorreranno più i modelli; ma se si dipende dal senso che le vuol dare il signor ministro, bisogna dire che saranno esenti dalla verificaazione periodica sino a tutto il 1855.

SERPI. Faccio ancora osservare all'onorevole relatore che in Sardegna non vi sono le libbre, ma bensì il chilo del sistema metrico: per farla capire al popolo che non ha istruzione, vi si disse che il chilo corrisponde a due libbre e mezza. Se i pesi e le misure da introdursi in Sardegna non fossero conformi alla presente legge, allora sarebbe il caso di riforma; ma se questi pesi e misure sono conformi non vedo il perchè si debba aspettare a metterli in pratica nel 1854.

PRESIDENTE. Parmi che la questione consista nel vedere se realmente vi esista un vero rapporto tra i pesi e le misure esistenti in Sardegna, e le nuove misure metriche; se la cosa è come accenna il deputato Serpi non si tratterebbe più che di una verificaazione.

BARTOLOMMEI. Domando la parola per schiarire il fatto.

Ciò che ha detto l'onorevole deputato Serpi è verissimo; per esempio, la contabilità dei reggimenti è già sul sistema decimale, ed io posso assicurare che anche i corpi franchi sono in questo sistema da più di due anni.

COSSU. In questa materia bisogna intendersi bene, perchè non ne nascano poi molte difficoltà.

Sicuramente il calcolo decimale è stato introdotto in Sardegna ed in molti luoghi si è adottato e praticato, e specialmente per gli stabilimenti pubblici è stato prescritto, ed il Governo si è curato di farlo osservare rigorosamente; è pur vero che si sono introdotti vari pesi e campioni metrici in tutte le comunità ed in tutte le città, e tanto è vero che la città di Sassari, di cui io facevo parte come consigliere, non solo si è munita di pesi metrici decimali, ma anche del billico: Così si è munita Alghero ed anche i monti di soccorso, ecc.; di più tutti i venditori si sono muniti, e potrei dire che le spese per queste compre fatte sono state enormi. Ma adesso io interpello il signor ministro ed il relatore, perchè desidero che su questa cosa non vi cada equivoco in nessuna delle parti, e domando se il Governo vuole che i pesi attuali decimali esistenti in Sardegna vi sieno esercitati o soltanto si assoggettino alle regole di verificaazione che vengono prescritte con questa legge. Io interpello su ciò tanto il Ministero quanto il relatore.

Sicuramente che lasciando tutti i pesi tali e quali sono la Sardegna soffre nulla, perchè continua ad esercitare i suoi pesi e le misure come le ha esercitate finora: ma se poi un diverso sistema venisse ad introdursi, allora la Sardegna ne avrebbe grandissimi danni, e sono tutti quei danni dei quali gli onorevoli miei colleghi deputati sardi parlavano poc'anzi, perchè centinaia di migliaia di lire si sono dovute spendere appunto per provvedere di questi pesi tutti i luoghi pubblici e privati. Faccio pure osservare che in quella circostanza non essendovi artefici capaci a fabbricarli bisognò farli venire di Francia e si sono perciò dovute impiegare grosse somme. È d'uopo adunque che su quanto sopra ci intendiamo perfetta-

mente, ed interpello perciò il signor relatore a darmi su questo l'opportuna spiegazione.

DESPINE, relatore. Pour bien nous entendre sur la question qui se discute en ce moment, il me paraît nécessaire de lire l'article 98 du règlement sur la fabrication du 6 septembre 1848. Il renferme la disposition transitoire adoptée pour la terre-ferme, et est ainsi conçu :

« Art. 98. Continueranno ad essere ammesse alla verifica-
zione annua, e potranno usarsi nel commercio sino a tutto il
1855, semprechè sian costrutte secondo le norme prescritte
dai regolamenti anteriori al presente, ed abbiano ricevuta a
tutto il 1849 la verificaazione prima :

« 1° Le misure di lunghezza, purchè siano ridotte ad una
di quelle prescritte dall'articolo 10, e non portino altre divi-
sioni e denominazioni che quelle ammesse nel sistema me-
trico ;

« 2° Le misure pei liquidi, di qualunque materia siano co-
strutte, e di qualunque forma, purchè la loro capacità eguagli
una di quelle espresse nell'articolo 25 ;

« Per le misure di stagno si richiederà di più che il titolo
del metallo sia di 82 centesimi di fino almeno ;

« 3° I pesi in ferro ed ottone, purchè corrispondano a
qualcuno dei pesi del sistema metrico, e non portino altra in-
dicazione che quella del peso metrico che rappresentano ;

« 4° Le bilancie non oscillanti le quali adempiano tutte le
condizioni prescritte dagli antichi regolamenti ;

« 5° Le stadere non oscillanti nelle quali siansi fatte spa-
rire dalla stanga le divisioni corrispondenti agli antichi pesi,
ed a queste divisioni siansi surrogate quelle relative ai pesi
metrici. »

On voit par cet article que tout poids, mesure ou instru-
ment, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions et les
formes prescrites, seront cependant admis à la vérification
périodique jusqu'en 1855.

Messieurs les députés sardes disent, et non sans motif,
qu'ils sont dans une condition moins avantageuse que les
autres provinces parce qu'ils ont dû, depuis 1845, se pour-
voir entièrement de poids et mesures neufs qui leur ont
coûté une dépense considérable.

Cela est vrai, et comme leur système n'en est pas moins
fondé sur le système décimal, bien qu'il ne soit pas complè-
tement en harmonie avec les bases du système métrique, je
n'aurais aucune difficulté à leur accorder l'usage de ces poids
et mesures jusqu'à ce qu'ils deviennent hors de service. Ce
résultat serait obtenu en supprimant les mots *sino tutto*
il 1855.

NOTTA. Mi pare che per tener conto delle osservazioni
che hanno fatto i miei colleghi della deputazione sarda, e per
tener conto delle osservazioni fatte dal signor relatore della
Commissione, a vece di sopprimere l'ultimo alinea di questo
articolo, sia più conveniente l'esprimere meglio il concetto
di cui siamo intesi. Quindi mi sembra che si potrebbe dire :

« Tuttavia i pesi e misure ed istromenti da pesare, stabiliti
in forza della precedente legge e di questo editto, e delle
leggi e disposizioni relative, che avranno ricevuto il ponzone
di verificaazione prima della fine di marzo, non saranno sog-
getti alla verificaazione annua prima dell'anno 1855. »

Marie voci. No ! no !

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe necessario che si
prendessero delle notizie più precise ; quindi proporrei che
la Camera, sospesa la deliberazione sopra questo articolo,
passasse agli altri.

La Commissione potrebbe meglio informarsi dello stato
delle cose, qualora a lei s'inviassero.

DESPINE, relatore. La proposition que j'ai faite me pa-
rait satisfaire entièrement à ce que peuvent désirer mes-
sieurs les députés sardes. Je les prierais donc de vouloir bien
s'expliquer à ce sujet.

FALQUI-PES. Mi pare che tutto il dubbio consista preci-
samente in ciò, se, cioè, il sistema metrico decimale sia stato
o no posto in osservanza nella Sardegna.

Io ritengo, e come i miei colleghi hanno pure espresso, che
il sistema metrico decimale è in osservanza nella Sardegna
fin dal 1846 ; e se vi ha dubbio su di ciò non credo che vi
possa essere alcuno meglio capace di dare degli schiarimenti
che il signor ministro di agricoltura e commercio, da cui si
sono dati gli ordini per la confezione delle misure metriche
decimali per uso della medesima.

Si tratta di 566 villaggi che ne sono stati provveduti, per
conseguenza mi pare che il Ministero potrà accertare la Ca-
mera della verità del fatto per cui nasce tutta la dubbietà.

PALLIERI. Signori, la questione di cui sta occupandosi
la Camera è, come già fu con ragione osservato, meramente
di fatto ; onde io, per chiarirlo, avrò l'onore di darvi lettura
dell'articolo 7 del regio editto del 1° di luglio 1844, col
quale venne un nuovo sistema di pesi e misure introdotto
nell'isola di Sardegna, l'articolo è così concepito :

« L'impiego ossia uso dei pesi e delle misure metriche deci-
cimali in tutta la purezza del sistema approvato dall'arti-
colo 5, è di pieno rigore per le amministrazioni regie, gli
impieghi ed uffici che ne dipendono.

« Avuto però riguardo ai minori mezzi d'istruzione dei
municipi, e nello scopo di non recare per avventura da bel
principio qualche sensibile incaglio alle transazioni fra i pri-
vati ed i commercianti, sono per ora e fino a nuovo ordine
tolterate le denominazioni antiche delle seguenti misure sarde
poste in armonia però col sistema metrico decimale, cioè alle
basi e proporzioni seguenti :

« *Canna*, misura di palmi 12 uguali a metri 5 ;

« *Palmo*, pari a centimetri 25 ;

« *Starello*, eguale ad are 40,

ed altre misure della stessa specie, cioè sarde per una metà
e per l'altra metà metrico-decimali. »

Or dunque egli è costante in fatto che l'editto del 1844
permise *sino a nuovo ordine* misure discrepanti dalla *purezza*
del sistema metrico decimale : ed invero questo, qual venne
nella sua integrità sancito dalla legge dell'11 di settembre
1845, non ammette altre misure fuorchè le unità, i multipli
e sottomultipli decimali, ed infine i doppi e la metà delle une
e degli altri. Eppertanto le misure contemplate nella surri-
ferita disposizione cesserebbero immediatamente di essere in
uso coll'attivazione della legge il cui progetto sta ora sotto-
posto alle nostre deliberazioni, se venisse soppressa l'ultima
parte dell'articolo presentemente in discussione.

Ove invece si ritenga il testo ministeriale, adottato dalla
Commissione, non sarà la Sardegna tenuta a cangiare prima
del 1856 le misure permesse dal rapportato articolo 7 del-
l'editto del 1844 ; e poichè a tal fine tendono i sentimenti
espressi dagli onorevoli suoi rappresentanti, io credo che
non ostante il loro dissenso, cagionato al certo dal non aver
presente la disposizione di cui ho data lettura alla Camera,
convenga assolutamente, nel loro interesse ed allo scopo cui
essi mirano, di mantenere le espressioni di cui si tratta.

NOTTA. Io aveva poche cose a dire, ed era soltanto in
appoggio della proposizione che aveva fatto il signor pre-
sidente.

Mi pare in sostanza che vi siano dei dubbi nell'accerta-
mento del fatto, vi sono poi certamente delle difficoltà per

redigere un articolo che possa soddisfare e gli uni e gli altri; quindi non ci veggo altro mezzo che quello di sospendere per ora la deliberazione di questo articolo, e di inviarlo alla Commissione, la quale istrutta dei fatti più precisi della Sardegna, mediante quelle nozioni che siano per occorrere a darsene tanto dal Ministero che dai deputati inviati dalla Sardegna, potrà tenere il dovuto conto delle speciali circostanze del fatto, e redigere in conseguenza in modo equo, giusto e corrispondente così alla comune intenzione della Camera e del Ministero l'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. Domando se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(La Camera approva.)

MICHELINI. Pregherei il signor presidente d'indicare l'ora in cui deve radunarsi la Commissione, e d'invitare alcuni deputati sardi ad intervenire onde dare le opportune nozioni di fatto.

DESPINE, relatore. Je propose demain à midi.

PRESIDENTE. Pare troppo tardi. . .

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io proporrei per domani alle 10.

PRESIDENTE. La Commissione adunque è invitata a radunarsi domani alle 10: si pregano alcuni dei deputati sardi d'intervenirvi.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni che si troveranno in pronto;
- 2° Interpellanza del deputato Sulis al ministro dell'interno;
- 3° Seguito della discussione sul progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure;
- 4° Sviluppo delle proposizioni presentate dai deputati Quaglia e Bottone;
- 5° Discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

TORNATA DEL 15 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure — Relazione della Commissione sull'articolo 20 ad essa rinviato — Approvazione degli articoli 20, 21 e 22 — Emendamenti dei deputati Polto, Bertini, Demaria e Michelini all'articolo 25 sui pesi medicinali — Osservazioni dei deputati Despina relatore, e Fiorito — Approvazione dell'articolo emendato dal deputato Demaria, e quindi dell'intera legge — Interpellanze del deputato Sulis al ministro dell'interno sovra alcuni provvedimenti in Sardegna — Mozione del deputato Pateri sulla riorganizzazione della guardia nazionale di Moncalieri, e risposta del ministro dell'interno — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Quaglia per un premio a destinarsi all'autore di un trattato sulla razza cavallina — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Bottone sul prezzo d'abbonamento ai giornali — Discussione del progetto di legge sulle pensioni militari — Considerazioni del deputato Quaglia — Cenni del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Menabrea, Dabormida e Bertolini all'articolo 2 — Osservazioni del regio commissario Di Pettinengo — Obbiezioni dei deputati Chiò, Farina e Lanza.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2429. Molti abitanti di Saluzzo narrano che, in forza del diritto di bannalità coattiva di cui godono alcuni proprietari di mulini, è loro proibito di far macinare granaglie altrove che ai detti mulini e d'introdurre farine nel territorio, sotto pena di scudi 20 per ogni contravvenzione; dimostrano che questa reliquia di feudalismo è causa in quella città di continui danni; ricorrono perciò alla Camera affinché provveda che sia da tutto il Piemonte sradicata ogni specie di bannalità.

2430. Boeris Andrea, usciere del regio Consiglio dell'in-

tendenza generale di Vercelli, chiede che siano autorizzati gli uscieri giurati dei Consigli d'intendenza ad eseguire gli atti di citazione, intimazione e notificazione nelle cause che si ventilano nanti tali magistrati.

2431. Agrato Secondo, residente in Vercelli, fabbricatore di maschere di tela incerata all'uso di Venezia, narrando che il Governo colla proibizione delle maschere in questi ultimi due carnevali annientò la sua industria e ridusse all'estrema miseria la sua famiglia, implora un risarcimento per le perdite sofferte.

2432. Peyrone Giovanni Bartolommeo, vecchio militare dell'esercito francese, chiede d'esser reintegrato nella sua pensione.

2433. Bertorello Caterina, da Rifredo, narra che suo ma-